


Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria



Documento a fini di consultazione

Presentazione del Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali

Termine per l'invio dei commenti: 31 maggio 2001

Gennaio 2001



BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS

Indice

Sommario	1
Descrizione del pacchetto di documenti di consultazione	4
Presentazione del Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali	5
1. Introduzione	5
2. Obiettivi del Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali	5
3. Patrimonio complessivo	8
4. Descrizione del quadro regolamentare	9
A) Ambito di applicazione	9
B) Primo pilastro: requisiti patrimoniali minimi	10
1. Rischio di credito	11
(i) Metodo standard	11
(ii) Sistema basato sui rating interni	14
(iii) Cartolarizzazione di attività	20
2. Rischio operativo	23
(ii) Gamma dei metodi	24
(iii) Il concetto di "soglia inferiore"	25
(iv) Criteri per la gestione del rischio operativo	25
(v) Programma di lavoro	25
C) Secondo pilastro: controllo prudenziale	26
1. Quattro principi chiave del controllo prudenziale	26
2. Controllo prudenziale di conformità con gli standard minimi	27
3. Altri aspetti del controllo prudenziale	28
(i) Trasparenza e responsabilità nell'esercizio della vigilanza prudenziale	28
(ii) Rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario	28
D) Terzo pilastro: disciplina di mercato	29
5. Disposizioni transitorie	31
A) Periodo di transizione per l'applicazione generale dell'Accordo	31
B) Periodo di transizione per il sistema basato sui rating interni	32

SOMMARIO

1. Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (il “Comitato”)¹ ha deciso di effettuare un secondo giro di consultazioni su una proposta più dettagliata di regolamentazione dell’adeguatezza patrimoniale che nella versione finale sostituirà l’Accordo del 1988 e i successivi emendamenti (di seguito, “Accordo del 1988”)². Il pacchetto di documenti oggetto di consultazione consiste di tre parti, descritte alla fine del presente sommario.
2. I commenti pervenuti sulle proposte del documento di consultazione del giugno 1999³ e il costante dialogo con i vari gruppi del settore e le autorità di vigilanza in tutto il mondo sono stati di grande ausilio per il Comitato nello sviluppare ulteriormente sistemi più sensibili al rischio basati sul metodo standard e su misurazioni interne per la determinazione dei requisiti patrimoniali. La nuova regolamentazione intende stabilire una più stretta correlazione tra le valutazioni dell’adeguatezza patrimoniale e i principali elementi di rischio nell’attività bancaria, nonché fornire incentivi alle banche a potenziare le loro capacità di misurazione e gestione dei rischi.
3. L’ulteriore lavoro svolto dal Comitato conferma l’importanza dei tre pilastri della nuova regolamentazione: requisiti patrimoniali minimi, controllo prudenziale dell’adeguatezza patrimoniale ed efficace impiego della disciplina di mercato. I tre pilastri interagiscono e si rafforzano reciprocamente, contribuendo a una maggiore sicurezza e solidità del sistema finanziario. Il Comitato sottolinea la necessità di una piena applicazione di tutti e tre i pilastri e intende collaborare attivamente con le autorità di vigilanza, ad esempio attraverso un più intenso scambio di informazioni, per conseguire questo obiettivo.
4. Il Comitato riconosce che il Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali (di seguito, il “Nuovo Accordo”) presenta un’estensione e una complessità maggiori rispetto all’Accordo del 1988. Ciò rispecchia gli sforzi del Comitato di elaborare una regolamentazione sensibile al rischio, che contempla una gamma di nuove opzioni per la misurazione sia del rischio di credito sia del rischio operativo. Tuttavia, nella sua forma semplificata questa regolamentazione più strettamente correlata ai rischi non è molto più complessa di quella dell’Accordo del 1988. Inoltre, nel Nuovo Accordo il Comitato pone l’accento sul ruolo del processo di controllo prudenziale e della disciplina di mercato in quanto complementi essenziali dei requisiti patrimoniali minimi. Secondo il Comitato, la complessità della nuova regolamentazione è una naturale conseguenza delle innovazioni nel settore bancario. Essa tiene anche conto delle reazioni degli operatori finanziari all’Accordo del 1988.
5. Gli obiettivi da conseguire con la revisione degli standard patrimoniali minimi restano sostanzialmente quelli indicati nel documento di consultazione del giugno 1999. In linea con tali obiettivi, un aspetto fondamentale delle proposte di revisione dell’Accordo del 1988 è il maggior peso attribuito nel calcolo dei coefficienti patrimoniali alle valutazioni effettuate dalle banche stesse dei rischi cui sono esposte.
6. Le principali modifiche ai requisiti patrimoniali minimi stabiliti nell’Accordo del 1988 riguardano il trattamento del rischio di credito e l’inclusione di un requisito patrimoniale esplicito per il rischio operativo. Per entrambe queste tipologie è stata elaborata una gamma di opzioni sensibili al rischio. Relativamente al rischio di credito, essa va dal metodo standard a sistemi basati sui rating interni (“internal rating-based (IRB) approaches”) nella versione “base” e “avanzata”. Una struttura analoga è prevista per il rischio operativo. Questo approccio evolutivo incentiverà le banche a migliorare costantemente le loro capacità di gestione e misurazione dei rischi in modo da potersi avvalere delle metodologie più sensibili al rischio e quindi di requisiti patrimoniali più accurati. Il Comitato ha deciso di trattare il rischio di tasso d’interesse a fronte del portafoglio bancario nell’ambito del Secondo Pilastro (controllo prudenziale dell’adeguatezza patrimoniale). Data la molteplicità delle ipotesi di base necessarie, il Comitato è del parere che si possa realizzare un trattamento migliore e

¹ Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria è un comitato di autorità di vigilanza istituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali dei paesi del Gruppo dei Dieci. Esso è formato da alti funzionari delle autorità di vigilanza bancaria e delle banche centrali di Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera. Il Comitato si riunisce solitamente presso la Banca dei Regolamenti Internazionali a Basilea, dove ha sede il suo Segretariato permanente.

² *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (luglio 1988). Tutti i documenti del Comitato di Basilea citati in questo testo sono disponibili sul sito Internet della BRI (www.bis.org).

³ *Nuovo schema di regolamentazione del patrimonio*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (giugno 1999).

più sensibile al rischio attraverso il processo di controllo prudenziale piuttosto che mediante l'applicazione di requisiti patrimoniali minimi.

7. Per quanto concerne la copertura patrimoniale complessiva, l'obiettivo primario del Comitato è quello di fornire un metodo standard più sensibile ai rischi che non aumenti né abbassi mediamente il patrimonio di vigilanza delle banche attive a livello internazionale. Per i sistemi IRB, il fine ultimo del Comitato è di assicurare che il requisito patrimoniale generato da un lato sia sufficiente a coprire i rischi di credito sottostanti, dall'altro fornisca incentivi rispetto al metodo standard.

8. Sebbene la nuova regolamentazione sia destinata primariamente alle banche che operano a livello internazionale, i principi di base devono potersi applicare a banche con diverse caratteristiche di complessità e di sofisticatezza. Oltre 100 paesi hanno adottato l'Accordo del 1988; nell'elaborare la nuova regolamentazione, il Comitato ha consultato le autorità di vigilanza in tutto il mondo. Scopo di questo sforzo è stato quello di assicurare che i principi incorporati nei tre pilastri della nuova regolamentazione si adattino in generale a ogni tipo di banca a livello mondiale. Il Comitato si attende pertanto che al Nuovo Accordo aderiscano, nei tempi dovuti, tutte le banche di una certa rilevanza.

9. Per assicurare che siano ricompresi i rischi a livello dell'intero gruppo bancario, l'Accordo riveduto sarà esteso su base consolidata alle società holding di gruppi bancari. Il Comitato conferma inoltre che la definizione di patrimonio non viene modificata e che il coefficiente minimo in rapporto alle attività ponderate per il rischio – compresi i rischi operativi e di mercato – resta fissato all'8% del patrimonio totale. Il patrimonio supplementare (Tier 2) continuerà a essere limitato a un ammontare pari al 100% del totale degli elementi del patrimonio di base (Tier 1).

10. Nel metodo standard per il trattamento del rischio di credito, alle esposizioni verso le varie categorie di controparti – soggetti sovrani, banche e imprese – verranno attribuite ponderazioni per il rischio basate su valutazioni del merito creditizio da parte di istituzioni esterne. Le principali modifiche rispetto alle proposte del giugno 1999 mirano a rendere questo metodo più sensibile ai rischi, ad esempio introducendo una classe di rischio addizionale (50%) per le esposizioni verso imprese. Sono state inoltre individuate alcune categorie di attività alle quali viene attribuita una ponderazione più elevata (150%).

11. Il Comitato ritiene che il modo migliore di promuovere l'impiego a fini prudenziali dei sistemi di rating interni da parte delle banche consista nell'adozione di un sistema IRB evolutivo, come dianzi menzionato. A tal fine, viene proposto un metodo base, secondo il quale le banche che soddisfano solidi standard prudenziali potranno impiegare proprie valutazioni della probabilità di insolvenza dei mutuatari. Le stime relative a ulteriori fattori di rischio, come le perdite subite dalla banca in caso di insolvenza e l'esposizione attesa al momento dell'insolvenza, saranno ottenute impiegando parametri prudenziali standard.

12. Un sistema IRB avanzato sarà disponibile per organizzazioni bancarie che soddisfano standard prudenziali più rigorosi. Esso prevede che ulteriori componenti di rischio, oltre a quelle menzionate in precedenza, siano stimate internamente dalle banche. Tuttavia, il Comitato non giunge fino a consentire alle banche di calcolare i requisiti patrimoniali sulla base dei loro modelli per il rischio di credito sull'intero portafoglio. Esso auspica ulteriori sviluppi nelle prassi di gestione del rischio e nelle tecniche di modellizzazione che potrebbero creare le premesse per il passaggio in futuro ai modelli per il rischio di credito sull'intero portafoglio.

13. Il Comitato ha esaminato il trattamento a fini patrimoniali delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, tra cui garanzie reali, garanzie personali, derivati su crediti e compensazione di posizioni. La fase di consultazione ha confermato l'opinione secondo cui un'accresciuta sensibilità ai rischi dei requisiti patrimoniali minimi attraverso il maggior riconoscimento di tali tecniche può incoraggiare le banche a migliorare la misurazione del rischio e la gestione delle tecniche di attenuazione. Mentre le nuove proposte prevedono alleggerimenti del patrimonio di vigilanza per varie forme di transazioni che riducono il rischio, esse impongono standard operativi minimi nella consapevolezza che una gestione inadeguata dei rischi operativi (compreso il rischio legale) potrebbe rendere nulla o minima l'efficacia di tali tecniche. Inoltre, anche se l'attenuazione parziale dei rischi viene riconosciuta, ai fini prudenziali le banche dovranno detenere patrimonio di vigilanza a fronte dei rischi residui.

14. Sebbene la cartolarizzazione di attività possa rappresentare un modo efficiente di redistribuire il rischio di credito di una banca ad altre istituzioni creditizie e ad investitori non bancari, l'uso di queste strutture da parte di alcune banche per evitare di mantenere una dotazione patrimoniale commisurata alla loro esposizione al rischio ha destato la crescente preoccupazione del

Comitato. Per il trattamento dei rischi espliciti che le banche affrontano nelle tradizionali operazioni di cartolarizzazione il Comitato ha elaborato un metodo standard e un sistema IRB che sottopone a consultazione. Nel documento di accompagnamento *Asset Securitisation* sono indicati i requisiti patrimoniali minimi, operativi e di trasparenza relativi a questi metodi. Il Comitato ha individuato inoltre un ristretto numero di questioni su cui si rendono necessari ulteriori approfondimenti che potrebbero comportare modifiche al proposto trattamento patrimoniale della cartolarizzazione. Tali questioni riguardano i rischi impliciti o residuali, la cartolarizzazione sintetica, il conseguimento di una maggiore sensibilità al rischio nei sistemi IRB di base e avanzato, nonché di un appropriato grado di coerenza economica fra il trattamento IRB della cartolarizzazione e le varie forme di attenuazione del rischio di credito. Questi aspetti sono trattati ulteriormente nel documento di accompagnamento.

15. Sulla scorta dell'esteso scambio di vedute con gli operatori del settore, il Comitato propone una gamma di opzioni per il trattamento prudenziale del rischio operativo. Attualmente sono stati messi a punto tre diversi metodi che presentano un grado di complessità crescente (indicatore semplice, metodo standard e misurazione interna). Per poter utilizzare le metodologie più sofisticate, le banche dovranno dimostrare di soddisfare criteri di gestione del rischio operativo progressivamente più stringenti. Nell'ambito di ciascun metodo il coefficiente patrimoniale sarà basato su uno o più indicatori che riflettono l'entità del rischio operativo cui è esposta la banca. Per calibrare accuratamente i requisiti patrimoniali minimi a fronte di questa tipologia di rischio sarà essenziale una consultazione su base continuativa con gli operatori del settore. Il coordinamento della raccolta e dello scambio dei dati a livello di settore – sulla base di definizioni uniformi di perdita, rischi e aree operative – sarà di ausilio al Comitato nella definizione di metodi avanzati per il trattamento del rischio operativo.

16. Il controllo prudenziale dell'adeguatezza patrimoniale (Secondo Pilastro) è un complemento essenziale dei requisiti patrimoniali minimi (Primo Pilastro) e della disciplina di mercato (Terzo Pilastro). Nel quadro del Secondo Pilastro del Nuovo Accordo, le autorità di vigilanza dovrebbero assicurare che ogni banca disponga di valide procedure interne per la valutazione della propria adeguatezza patrimoniale sulla base di un'accurata misurazione dei rischi. La nuova regolamentazione sottolinea l'importanza che il management delle banche sviluppi procedimenti di valutazione interna del capitale e fissi obiettivi patrimoniali commisurati al particolare profilo di rischio della banca e al sistema dei controlli in essere.

17. Alle autorità di vigilanza spetterà il compito di accertare se le banche valutano in modo corretto la propria adeguatezza patrimoniale in rapporto ai rischi cui sono esposte, tenendo debitamente conto anche delle correlazioni esistenti fra le diverse tipologie di rischio. Nello svolgimento di tale compito, le autorità si baseranno, fra l'altro, sulle loro conoscenze in materia di prassi ottimale in uso nel settore e sui criteri minimi per l'impiego dei vari metodi di valutazione del patrimonio di vigilanza. A conclusione di questo processo di controllo prudenziale, esse dovrebbero prendere iniziative appropriate qualora non siano soddisfatte dei risultati della valutazione del rischio e dell'allocazione di capitale cui è pervenuta la banca.

18. Il Comitato è consapevole del fatto che l'esercizio del controllo prudenziale sui metodi più avanzati del Primo Pilastro potrebbe richiedere il potenziamento o la riallocazione di risorse da parte delle autorità di vigilanza. Nondimeno, esso ritiene che i benefici risultanti da uno schema di regolamentazione patrimoniale più sensibile al rischio e atto a promuovere rigorose procedure di gestione del rischio giustifichino l'esigenza di tali adeguamenti.

19. Il Comitato considera il rafforzamento della disciplina di mercato attraverso una maggiore trasparenza informativa come parte essenziale del Nuovo Accordo. Esso ritiene che le prescrizioni e le raccomandazioni di trasparenza contenute in questi documenti di consultazione consentiranno agli operatori di valutare importanti informazioni concernenti l'ambito di applicazione del Nuovo Accordo, il patrimonio, le esposizioni al rischio, i procedimenti di misurazione e gestione, nonché l'adeguatezza patrimoniale delle banche. I sistemi sensibili al rischio, elaborati dal Comitato, fanno ampio affidamento sui metodi interni delle banche riconoscendo a queste ultime un maggiore margine discrezionale nel calcolo dei requisiti patrimoniali. Sono previsti requisiti specifici in materia di informativa quale presupposto per il riconoscimento da parte delle autorità delle metodologie interne per il rischio di credito, per le tecniche di attenuazione del rischio di credito e per la cartolarizzazione di attività. In futuro, questi prerequisiti varranno anche per i metodi avanzati di trattamento del rischio operativo. A giudizio del Comitato, un'efficace trasparenza informativa è essenziale per assicurare che gli operatori possano cogliere meglio i profili di rischio delle banche e l'adeguatezza delle loro posizioni patrimoniali.

20. Vi sono vari ambiti in cui il Comitato continuerà a collaborare con gli operatori del settore e altre parti interessate. Le aree che richiedono ulteriori approfondimenti sono via via evidenziate nei documenti di consultazione.

21. Le osservazioni sui documenti di consultazione dovranno pervenire entro il **31 maggio 2001** alle autorità di vigilanza e alle banche centrali dei rispettivi paesi e potranno essere inoltrate anche al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, Banca dei Regolamenti Internazionali, CH-4002 Basilea, Svizzera. È altresì possibile inviare commenti tramite e-mail all'indirizzo **BCBS.Capital@bis.org**⁴ o per fax al numero +41 61 280 9100, all'attenzione del Segretariato del Comitato di Basilea. Ai fini di una maggiore trasparenza, il Comitato intende pubblicare sul proprio sito Internet le osservazioni ricevute durante la seconda fase di consultazione. I commenti contraddistinti come confidenziali non saranno resi pubblici.

22. È previsto che il Nuovo Accordo sia introdotto nei paesi membri nel 2004. Questa scadenza tiene conto dei procedimenti legislativi nazionali e delle necessità di adeguamento dei sistemi interni delle banche, dei processi di controllo prudenziale e delle segnalazioni di vigilanza.

DESCRIZIONE DEL PACCHETTO DI DOCUMENTI DI CONSULTAZIONE

23. Il pacchetto si compone di tre parti. La prima è questa *“Presentazione del Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali”* che descrive le argomentazioni alla base delle principali componenti della nuova regolamentazione. Essa illustra inoltre i cambiamenti più significativi rispetto alle proposte contenute nel documento del 1999 e individua particolari ambiti sui quali il Comitato gradirebbe ricevere ulteriori dati e riscontri. La seconda parte è rappresentata dal *“Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali”*, che nella sua versione finale costituirà la base definitiva delle norme che i paesi membri adotteranno per modificare l'Accordo del 1988.

24. La terza parte comprende una serie di documenti di accompagnamento. Essi contengono informazioni di base e dettagli tecnici sull'analisi condotta dal Comitato nell'elaborare queste proposte e, in alcuni casi, le considerazioni preliminari del Comitato su ambiti in cui intende sviluppare proposte specifiche durante la fase di consultazione. La trattazione contenuta nei documenti di accompagnamento ha la funzione di integrare ma in nessun caso di sostituire le proposte del *Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali*. I documenti di accompagnamento trattano le seguenti tematiche:

- Metodo standard per il trattamento del rischio di credito
- Sistema basato sui rating interni per il trattamento del rischio di credito
- Cartolarizzazione di attività
- Rischio operativo
- Secondo Pilastro: controllo prudenziale
- Gestione e sorveglianza del rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario
- Terzo Pilastro: disciplina di mercato

⁴ Il Comitato invita le parti interessate a utilizzare questo indirizzo e-mail solo per inviare commenti e non per la normale corrispondenza.

Presentazione del Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali

1. INTRODUZIONE

25. Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (il “Comitato”) pubblica una serie di documenti di consultazione sul Nuovo Accordo, in cui sono contenute proposte rielaborate per quanto riguarda i tre pilastri – requisiti patrimoniali minimi, controllo prudenziale e disciplina di mercato – della nuova regolamentazione patrimoniale.

26. Il Comitato riconosce che il Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali presenta un'estensione e una complessità maggiori rispetto all'Accordo del 1988. Ciò rispecchia gli sforzi del Comitato di elaborare una regolamentazione più sensibile al rischio che contempla una gamma di nuove opzioni per la misurazione sia del rischio di credito sia del rischio operativo. Tuttavia, nella sua forma semplificata questa regolamentazione più strettamente correlata ai rischi non è molto più complessa di quella dell'Accordo del 1988. Inoltre, nel Nuovo Accordo il Comitato pone l'accento sul ruolo del processo di controllo prudenziale e della disciplina di mercato in quanto complementi essenziali dei requisiti patrimoniali minimi. Secondo il Comitato, la complessità della nuova regolamentazione è una naturale conseguenza delle innovazioni nel settore bancario. Essa rende anche conto delle reazioni degli operatori finanziari all'Accordo del 1988.

27. Il Comitato desidera promuovere un dibattito sul Nuovo Accordo. Le parti interessate sono pertanto invitate a formulare osservazioni su tutti gli aspetti del pacchetto di documenti di consultazione e, in particolare, su quegli elementi chiave della nuova regolamentazione che vengono presentati in modo più approfondito rispetto al documento del giugno 1999. Fra questi elementi figurano il sistema basato sui rating interni, l'impiego di valutazioni esterne del merito di credito nel quadro del metodo standard, le tecniche di attenuazione dei rischi, la cartolarizzazione di attività, il trattamento del rischio operativo, il controllo prudenziale e la disciplina di mercato. Per facilitare il processo di consultazione i documenti del pacchetto contengono una serie di quesiti specifici.

28. È previsto che il Nuovo Accordo sia introdotto nei paesi membri nel 2004. Questa scadenza tiene conto dei tempi richiesti dai procedimenti legislativi nazionali e delle necessità di adeguamento dei sistemi interni delle banche, dei processi di controllo prudenziale e delle segnalazioni di vigilanza. Inoltre, il Nuovo Accordo contiene alcune disposizioni transitorie, che vengono illustrate alla fine di questo documento.

2. OBIETTIVI DEL NUOVO ACCORDO DI BASILEA SUI REQUISITI PATRIMONIALI

29. Nel documento di consultazione del giugno 1999 il Comitato aveva delineato gli obiettivi che si poneva con l'elaborazione di un approccio globale alla regolamentazione del patrimonio. Nel proseguire il lavoro di affinamento del nuovo schema regolamentare, esso ribadisce il convincimento che:

- l'Accordo debba continuare a promuovere la sicurezza e la solidità del sistema finanziario e, in questo senso, la nuova regolamentazione dovrebbe mantenere un livello complessivo di patrimonializzazione del sistema almeno pari a quello attuale;
- l'Accordo debba continuare a favorire la parità concorrenziale;
- l'Accordo debba contemplare criteri di adeguatezza patrimoniale che siano adeguatamente sensibili al rischio insito nelle posizioni e operazioni di una banca;
- l'Accordo sia destinato alle banche che operano a livello internazionale, anche se i principi di base debbono potersi applicare a banche con diverse caratteristiche di complessità e sofisticatezza.

30. Gli obiettivi della sicurezza e della solidità non possono essere conseguiti esclusivamente attraverso i requisiti patrimoniali minimi. Come sottolinea il Comitato, il Nuovo Accordo consiste di tre

pilastri che si rafforzano reciprocamente: requisiti patrimoniali minimi, controllo prudenziale e disciplina di mercato. Presi nel loro insieme, essi concorrono a una maggiore sicurezza e solidità nel sistema finanziario. Il Comitato riconosce che spetta in ultima istanza al management della banca la responsabilità di gestire i rischi e di assicurare che il patrimonio sia mantenuto a un livello coerente con il profilo di rischio della banca.

31. I tre pilastri costituiscono un insieme unitario. Di conseguenza, il Nuovo Accordo non può considerarsi pienamente attuato se non sono operanti tutti e tre i pilastri. Un'applicazione minima (o parziale) di uno o due pilastri non assicurerà un livello adeguato di sicurezza. Le autorità di vigilanza dovranno porre in atto come minimo il Primo Pilastro. Tuttavia, se in talune giurisdizioni non fosse ancora possibile applicare pienamente tutti e tre i pilastri, il Comitato raccomanda alle autorità di considerare un impiego più intensivo dei restanti pilastri. Ad esempio, le autorità di vigilanza potrebbero utilizzare il controllo prudenziale per promuovere una maggiore trasparenza nei casi in cui esse non disponessero dei poteri per imporre taluni requisiti di pubblicità.

32. Il Comitato sottolinea peraltro che tali espedienti dovrebbero essere temporanei e che un'equilibrata applicazione di tutti e tre i pilastri rappresenta la soluzione permanente.

33. Il Comitato intende elaborare uno schema per lo scambio di informazioni fra i paesi membri – con cadenza almeno annuale – sullo stato di attuazione dei diversi pilastri e sull'utilizzo del margine di discrezionalità dei singoli paesi in merito ai vari elementi del Primo Pilastro. Ciò consentirà alle autorità di vigilanza di trarre profitto dall'esperienza reciproca, promuovendo un'equilibrata applicazione tra i vari paesi.

34. Il Comitato ritiene inoltre che una corretta applicazione dell'Accordo riveduto debba tener conto dei contesti finanziario, contabile, giuridico, prudenziale e di mercato in cui operano le banche. Le autorità di vigilanza dovrebbero mostrarsi particolarmente sensibili a queste considerazioni nel momento in cui contemplan la possibilità di consentire alle banche l'utilizzo delle tecniche più avanzate per la valutazione dei rischi di credito e operativo.

35. Per ottenere requisiti patrimoniali che siano solidi dal punto di vista prudenziale, compatibili con gli incentivi e sensibili al rischio, il Comitato propone un approccio graduale, evolutivo, al calcolo dei coefficienti patrimoniali del Primo Pilastro, analogo a quello dell'Emendamento del 1996⁵. Tale approccio evolutivo consente alle banche che soddisfano requisiti superiori al minimo di avvalersi di metodologie più sensibili al rischio per il calcolo del patrimonio di vigilanza. Il Comitato si augura che, oltre a fornire incentivi alle singole banche, questo approccio favorisca costanti progressi nelle prassi di gestione dei rischi a livello di settore. I paragrafi successivi esaminano questo approccio evolutivo con riferimento ai coefficienti patrimoniali a fronte dei rischi di credito e operativo.

36. Conformemente all'obiettivo di conseguire una maggiore sensibilità al rischio, il Comitato presenta nuove proposte per il metodo standard di calcolo dei coefficienti patrimoniali a fronte del rischio di credito. Inoltre, in linea con l'obiettivo di dare maggiore rilievo alle valutazioni interne delle banche dei rischi cui sono esposte, il Comitato avanza proposte specifiche relative al nuovo sistema basato sui rating interni per il trattamento del rischio di credito. Questo sistema riconosce esplicitamente ulteriori elementi di tale rischio (ad esempio, il merito di credito dell'obbligato, la struttura e la scadenza della transazione, la concentrazione delle esposizioni verso un dato mutuatario o gruppo di mutuatari) nel computo del patrimonio minimo di vigilanza. Il metodo IRB di base incorpora nel calcolo del patrimonio minimo le stime della probabilità d'insolvenza associata a un debitore, elaborate dalla banca stessa, nel rispetto di rigorosi requisiti prudenziali minimi; le stime di fattori di rischio addizionali verrebbero ottenute attraverso l'applicazione di parametri prudenziali standard. Nel sistema IRB avanzato, le banche che soddisfano requisiti minimi ancor più stringenti potranno utilizzare una più ampia gamma di misure interne del rischio per le singole esposizioni.

37. Il carattere "evolutivo" delle proposte del Primo Pilastro per il rischio di credito può essere inteso in vario modo. Anzitutto, il Comitato spera che con il tempo e a livello di settore un numero maggiore di banche passi dal metodo standard a quello IRB. Nell'ambito di quest'ultimo, il Comitato si attende che le banche, sviluppando le loro tecniche di gestione del rischio e quindi la loro capacità di soddisfare requisiti minimi più rigorosi, sostituiscano il metodo base con quello avanzato.

38. Infine, il Comitato ritiene che questi progressi nella misurazione e gestione del rischio spianeranno la strada in futuro a un sistema che impieghi modelli di portafoglio per il rischio di credito

⁵ *Emendamento dell'Accordo sui requisiti patrimoniali per incorporarvi i rischi di mercato*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (gennaio 1996).

come base di calcolo dell'adeguatezza patrimoniale. Tuttavia, le attuali proposte non arrivano fino a consentire tali metodologie. Il Comitato ha studiato l'impiego dei modelli per il rischio di credito in un rapporto pubblicato nel 1999⁶, concludendo che era ancora prematuro impiegare le risultanze di tali modelli come base per determinare i requisiti patrimoniali minimi. Il Comitato resta tuttora di questo parere⁷; anche la versione più evoluta e sensibile al rischio del sistema IRB non consente di effettuare aggiustamenti da parte della singola banca per tener conto delle correlazioni di rischio fra mutuatari diversi.

39. L'approccio evolutivo contraddistingue anche le proposte del Comitato per il trattamento del rischio operativo. Il Comitato si attende che dal metodo semplificato le banche evolvano verso quello più complesso. Inoltre, è prevedibile che le stesse metodologie si perfezionino con l'accumularsi dell'esperienza e dei dati.

40. Il Comitato ha anche considerato l'ipotesi che una regolamentazione più sensibile al rischio possa accentuare il ciclo congiunturale. Esso è convinto che i benefici di una siffatta regolamentazione superino questo eventuale svantaggio.

41. L'obiettivo di una maggiore sensibilità al rischio ha ottenuto un consenso pressoché unanime. L'Accordo del 1988, che non rispecchia adeguatamente i cambiamenti nella rischiosità, incentiva le banche a effettuare investimenti ad alto rischio che potrebbero agire in senso prociclico. Di conseguenza, l'Accordo potrebbe sottovalutare i rischi e quindi sovrastimare l'adeguatezza patrimoniale delle banche.

42. La stragrande maggioranza delle banche ha una dotazione patrimoniale superiore ai requisiti minimi obbligatori, in parte a causa dell'elevato costo della raccolta di capitale in situazioni economiche difficili. Con una regolamentazione patrimoniale sensibile al rischio, le banche continueranno a detenere margini in eccesso, e pertanto l'impatto dei requisiti patrimoniali minimi sulle decisioni creditizie non dovrebbe essere sovrastimato.

43. Nondimeno, il Comitato ritiene importante che le misure dell'adeguatezza patrimoniale non riflettano un eccessivo ottimismo circa le prospettive dei mutuatari al culmine del ciclo economico. Ciò varrà in modo particolare per i sistemi IRB, che mostrano una maggiore sensibilità al rischio rispetto al metodo standard. È per questo motivo che il Comitato sottolinea l'esigenza che le banche dispongano di serie di dati sufficientemente lunghe per poter valutare come i mutuatari abbiano superato normali situazioni di tensione operativa e incorporare tali valutazioni nei rating. Questa è anche la ragione per cui il Comitato sollecita le banche a effettuare prove di stress (ad esempio, sull'affidabilità del valore delle garanzie reali).

44. Il Comitato si rende conto del potenziale impatto che le modalità di accantonamento ai fondi rischi possono avere sull'adeguatezza patrimoniale. A tale riguardo, esso sta attualmente considerando metodologie per affrontare le perdite attese ma non ancora realizzate.

45. Un importante obiettivo del Comitato è che il Nuovo Accordo sia incentrato sulle banche attive a livello internazionale, anche se i principi sottostanti dovrebbero potersi applicare a banche con diverse caratteristiche di complessità e sofisticatezza. Oltre 100 paesi hanno adottato l'Accordo del 1988, e il Comitato ha effettuato consultazioni con le autorità di vigilanza di tutto il mondo in fase di elaborazione del nuovo schema. Questo impegno ad ampio raggio assicura che i principi incorporati nei tre pilastri dell'Accordo riveduto si adattino generalmente a tutti i tipi di banche nel mondo. Il Comitato si attende pertanto che al Nuovo Accordo aderiscano, nei tempi dovuti, tutte le banche di una certa rilevanza. Esso riconosce che l'efficace applicazione dei tre pilastri può comportare problemi per molte autorità di vigilanza, comprese quelle dei paesi membri. Di conseguenza, il Comitato intende collaborare con le autorità in tutto il mondo, ad esempio attraverso un più intenso scambio di informazioni, per conseguire l'obiettivo della piena applicazione del Nuovo Accordo.

⁶ *Credit Risk Modelling: Current practices and applications*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (aprile 1999).

⁷ Le principali carenze individuate dal Comitato nell'uso dei modelli per il rischio di credito come base di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi riguardano la qualità dei dati e la capacità delle banche e delle autorità di vigilanza di validare i risultati dei modelli. I sistemi di rating interni sono un elemento fondamentale in molti modelli per il rischio di credito e pertanto questi aspetti – qualità dei dati e validazione – sono importanti tanto per i sistemi IRB quanto per la modellizzazione del rischio di credito. Tuttavia, il Comitato ritiene che nell'ambito del sistema IRB sia possibile ovviare a tali carenze stabilendo rigorosi requisiti minimi che le banche devono soddisfare nel definire input e output dei loro sistemi ed escludendo a questo stadio la valutazione da parte delle banche stesse di effetti di portafoglio quali la concentrazione e la diversificazione.

3. PATRIMONIO COMPLESSIVO

46. Per ciò che concerne il livello complessivo del requisito patrimoniale risultante dalle sue proposte, il Comitato ritiene che sia importante la massima chiarezza circa le proprie intenzioni ultime. Relativamente al metodo standard, il Comitato non desidera che si determini mediamente né un aumento né una diminuzione su base netta del patrimonio minimo di vigilanza, dopo aver tenuto conto del rischio operativo. Il Comitato riconosce senz'altro la difficoltà di valutare l'impatto "medio" delle sue proposte su una diversa gamma di banche attive a livello internazionale. Inoltre, permane una sostanziale incertezza circa gli effetti delle modifiche proposte in diverse aree, quali l'attenuazione del rischio di credito e il rischio operativo.

47. Durante la fase di consultazione il Comitato intende pervenire a un quadro più preciso e completo dell'impatto delle sue proposte di modifica del metodo standard. Inoltre, il contestuale lavoro sulle esposizioni al dettaglio nell'ambito del sistema IRB dovrebbe consentire al Comitato di migliorare la sua comprensione dei rischi inerenti a questi portafogli. Il Comitato è pronto ad apportare ulteriori miglioramenti al metodo standard, ove opportuno alla luce di questi approfondimenti.

48. Per quanto attiene ai sistemi IRB, l'obiettivo ultimo del Comitato è di assicurare che il livello complessivo di patrimonio generato sia sufficiente a coprire i rischi di credito sottostanti e a fornire incentivi in termini prudenziali rispetto al metodo standard (ad esempio, per il sistema IRB di base, una riduzione media del 2-3% delle attività ponderate per il rischio). Il Comitato ritiene che il conseguimento di questi obiettivi sia possibile nel quadro di una regolamentazione che intende considerare il patrimonio di vigilanza come un requisito minimo integrato dal Secondo e dal Terzo Pilastro.

49. Con riferimento al metodo IRB avanzato, il Comitato è del parere che saranno necessarie ulteriori informazioni sulla sua applicazione per valutare l'entità degli incentivi prudenziali rispetto al metodo base. Per i primi due anni dall'entrata in vigore il Comitato propone che i requisiti patrimoniali calcolati secondo il metodo IRB avanzato non scendano al di sotto della soglia del 90% di quelli risultanti dal metodo base (calcolo semplificato). Durante il primo biennio, il Comitato verificherà i risultati dei requisiti patrimoniali calcolati secondo il metodo avanzato.

50. Poiché la maggior parte degli aspetti strutturali del metodo IRB è stata chiarita nel contesto delle presenti proposte, il Comitato si augura di poter avviare durante il periodo di consultazione un dialogo costruttivo e articolato con il settore e le altre parti interessate sulla calibrazione del sistema IRB. Il Comitato si rende conto che le sue proposte possono avere conseguenze alquanto diverse a seconda della distribuzione qualitativa del portafoglio prestiti di un'istituzione, dell'impiego di tecniche di attenuazione del rischio di credito e dell'impatto delle specifiche proposte relative alle esposizioni al dettaglio e al rischio operativo. Poiché il Comitato dispone attualmente di informazioni limitate su questi elementi, esso considera indispensabili ulteriori approfondimenti in merito alla calibrazione del sistema IRB.

51. Il Comitato rileva inoltre che la notevole sensibilità al rischio della metodologia IRB potrebbe comportare variazioni nel tempo del capitale richiesto a fronte di determinate attività, allorché la loro qualità varia nel corso di un ciclo economico. Esso è fermamente convinto che ciò implichi la necessità per le banche di far fronte a potenziali aumenti dei requisiti patrimoniali effettuando prove di stress e stabilendo autonomamente (ossia nell'ambito del Secondo Pilastro) margini addizionali di patrimonio in periodi di crescita economica. Nel più lungo periodo, il Comitato incoraggia le banche a considerare il vantaggio di incorporare simili fattori di stress direttamente nei loro sistemi di rating interni. Il Comitato ritiene altresì che tali questioni abbiano rilevanza per la scelta della calibrazione del sistema IRB e spera di poter trattare questi aspetti nel corso delle consultazioni con gli operatori del settore.

52. Nonostante l'incertezza circa la scelta della calibrazione IRB, il Comitato è dell'opinione che sia necessario stabilire una base di partenza per il dialogo. La proposta formulata dal Comitato mira ad assicurare anzitutto che il patrimonio di vigilanza copra i rischi sottostanti con un alto livello di confidenza. Al momento il Comitato non dispone di informazioni sufficienti per valutare appieno gli effetti della proposta. Le ponderazioni orientative di rischio per l'intera gamma di attività sono contenute nel *Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali*. I relativi valori sono basati su una calibrazione che produrrebbe un coefficiente patrimoniale dell'8% per un'attività con probabilità d'insolvenza ("probability of default", PD) dello 0,7%, perdita in caso di insolvenza ("loss given default", LGD) del 50% e scadenza triennale.

53. Il Comitato desidera sottolineare che questa calibrazione rappresenta una semplice base di partenza per un approfondimento del dialogo. Esso intende portare avanti il dibattito in modo costruttivo e articolato, che rispecchi pienamente il suo desiderio di ottenere un livello prudenziale di patrimonio complessivo. Tale livello sarebbe coerente con l'obiettivo del Comitato di ottenere una copertura del rischio sottostante con un grado di confidenza ragionevole e di fornire un moderato incentivo ad adottare metodi di gestione del rischio più elaborati. Il Comitato presenterà una calibrazione riveduta nella versione finale del pacchetto a fini di consultazione. Tale messa a punto si baserà sui lavori del Comitato tuttora in atto, fra cui uno studio d'impatto quantitativo che verrà effettuato in collaborazione con le istituzioni del settore. Questo studio dovrà accertare l'impatto del Nuovo Accordo, compresi gli effetti dell'introduzione di un requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo e delle tecniche di attenuazione del rischio di credito. Oltre a ciò, nel contesto del sistema IRB la calibrazione definitiva terrà conto dell'esito degli attuali studi del Comitato sul trattamento delle esposizioni risultanti dai crediti al dettaglio, dal finanziamento di progetti e da partecipazioni azionarie, nonché della cartolarizzazione e delle scadenze.

4. DESCRIZIONE DEL QUADRO REGOLAMENTARE

A) AMBITO DI APPLICAZIONE

54. Nel corso dei propri lavori il Comitato ha rilevato la necessità che gli operatori comprendano meglio il modo in cui il Nuovo Accordo si applica alle organizzazioni bancarie. Pertanto, il Comitato chiarisce qui di seguito l'ambito di applicazione dell'Accordo riveduto.

55. Dall'epoca della definizione dell'Accordo del 1988 si è progressivamente ampliata la gamma delle attività bancarie ed è andata intensificandosi la creazione di assetti proprietari complessi. Inoltre, sono emerse prassi nazionali difformi nel determinare il livello di consolidamento cui si applicano i requisiti di adeguatezza patrimoniale. Alla luce di questi sviluppi, il Comitato giudica necessario definire chiaramente le modalità di applicazione del Nuovo Accordo alle organizzazioni bancarie.

56. Al fine di assicurare che vengano rilevati i rischi presenti nell'intero gruppo bancario l'Accordo riveduto sarà ampliato in modo da comprendervi, su una base pienamente consolidata, le società holding a capo di gruppi prevalentemente bancari. L'applicazione dei requisiti patrimoniali su base consolidata soltanto al livello più alto nell'ambito di un gruppo bancario non basta ad assicurare che siano immediatamente disponibili risorse di capitale per assorbire eventuali perdite e quindi proteggere i depositanti di ciascuna banca appartenente al gruppo stesso. Per ovviare a questa carenza il Comitato specifica che l'Accordo si applicherà anche, su base subconsolidata, a tutte le banche con operatività internazionale ad ogni livello sottostante al vertice del gruppo bancario. Il Comitato ritiene che l'applicazione congiunta dei requisiti su base pienamente consolidata al livello di vertice e su base subconsolidata e/o individuale ai livelli inferiori rappresenti il modo migliore per preservare l'integrità del patrimonio ed evitare il doppio computo delle risorse di capitale⁸ in un gruppo bancario.

57. Le banche hanno progressivamente esteso la propria attività ad altri settori finanziari, in particolare a quelli mobiliare e assicurativo. Affinché il Nuovo Accordo possa avere la massima efficacia è necessario che attraverso il consolidamento esso colga, nella misura più ampia possibile, tutte le operazioni bancarie e le altre attività finanziarie rilevanti svolte all'interno di un gruppo bancario. Vi possono tuttavia essere casi in cui non è possibile o desiderabile consolidare certe posizioni o altre entità finanziarie regolamentate. Le tecniche per il trattamento di tali entità sono esposte nella parte 1 del Nuovo Accordo.

58. Per quanto concerne le filiazioni assicurative, le disposizioni dell'Accordo riveduto non trattano specificamente i rischi di assicurazione e, pertanto, nel quadro del Nuovo Accordo il consolidamento di tali filiazioni non sarebbe appropriato. Una banca che possieda una filiazione assicurativa ne sopporta l'intero rischio imprenditoriale e dovrebbe rilevare a livello di gruppo i rischi connessi con l'attività di tutte le consociate. Ai fini della misurazione del patrimonio di vigilanza delle

⁸ Si ha doppio computo del patrimonio ("double gearing") allorché un'unità detiene patrimonio regolamentare emesso da un'altra unità appartenente al medesimo gruppo, alla quale è parimenti consentito di iscrivere tale patrimonio nel proprio bilancio. In questo caso, il patrimonio del gruppo ottenuto da fonti esterne è di fatto computato due volte, per esempio a livello della società madre e a livello della filiazione.

banche, il Comitato ritiene che in linea di principio sia appropriato, a questo stadio, dedurre le partecipazioni nelle filiazioni assicurative. Gli eventuali approcci alternativi dovrebbero in ogni caso adottare un'ottica di gruppo nel determinare l'adeguatezza patrimoniale ed evitare un doppio computo del patrimonio.

59. Per ragioni di parità concorrenziale, alcuni paesi del G10 manterranno in vigore l'attuale trattamento in deroga ai metodi sopra descritti e introdurranno l'aggregazione dei rischi soltanto su una base coerente con il trattamento applicato dalle autorità nazionali di vigilanza assicurativa alle imprese di assicurazione con filiazioni bancarie. Il Comitato invita le autorità di vigilanza assicurativa ad elaborare e applicare metodi conformi ai criteri dianzi specificati.

60. Il Comitato ha considerato quale dovrebbe essere il trattamento prudenziale dei rischi delle banche in ordine alle partecipazioni rilevanti in imprese commerciali. Tali partecipazioni sono una potenziale fonte di rischi significativi per un gruppo bancario, in quanto possono indurre la banca a rafforzare la situazione finanziaria dell'impresa partecipata (ad esempio, mediante l'erogazione di crediti o l'apporto di capitale addizionale). Per le suddette ragioni, il documento *Il Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali* propone che le partecipazioni rilevanti in imprese commerciali superiori a una determinata soglia siano dedotte dal patrimonio della banca.

61. Dato il numero crescente di gruppi finanziari diversificati che svolgono un'ampia gamma di attività, sono necessari ulteriori sforzi tesi ad armonizzare i requisiti patrimoniali prescritti dalle autorità di vigilanza bancaria, mobiliare e assicurativa, in modo da facilitare la valutazione dell'adeguatezza patrimoniale per l'intero conglomerato. A livello di gruppo finanziario diversificato le autorità sono incoraggiate ad applicare i principi e i metodi elaborati dal Joint Forum⁹.

B) PRIMO PILASTRO: REQUISITI PATRIMONIALI MINIMI

62. Le proposte del Comitato per i requisiti patrimoniali minimi si basano sugli elementi fondamentali dell'Accordo del 1988: una definizione comune del patrimonio di vigilanza, che rimane invariata, e coefficienti minimi di capitale in rapporto alle attività ponderate per il rischio. Il Nuovo Accordo concerne essenzialmente le modalità di misurazione del rischio insito in tali attività.

63. Nel Nuovo Accordo il denominatore del coefficiente patrimoniale minimo totale è formato da tre componenti: la somma di tutte le attività ponderate per il rischio di credito, più la somma dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di mercato e del rischio operativo, moltiplicata per il fattore 12,5¹⁰. Ad esempio, in una banca che presenti attività ponderate per \$875, un requisito patrimoniale di \$10 per il rischio di mercato e un requisito patrimoniale di \$20 per il rischio operativo, il denominatore del coefficiente patrimoniale totale sarebbe pari a $875 + [(10 + 20) \times 12,5]$, ossia \$1 250.

64. Il Primo Pilastro prevede requisiti patrimoniali per i rischi di mercato, di credito e operativo. Al fine di migliorare la sensibilità al rischio, il Comitato propone diverse opzioni sia per il rischio di credito che per il rischio operativo. Il Comitato ha deciso che il rischio di tasso d'interesse presente nel portafoglio bancario sia trattato nell'ambito del Secondo Pilastro. Data la varietà delle ipotesi sottostanti necessarie, il Comitato ritiene che attraverso il controllo prudenziale si possa conseguire un trattamento migliore e più sensibile al rischio che non mediante l'applicazione di requisiti patrimoniali minimi.

65. Per il rischio di credito, la gamma di opzioni comprende il metodo standard, il metodo IRB di base e il metodo IRB avanzato.

66. Relativamente agli altri rischi, il Comitato ha deciso di limitare il trattamento nell'ambito del Primo Pilastro al solo rischio operativo. In linea con l'approccio adottato per i rischi di credito e di mercato, per la determinazione del coefficiente patrimoniale minimo a fronte del rischio operativo il Comitato offre la scelta fra diverse metodologie. Nell'Accordo riveduto gli altri rischi di non facile misurazione saranno rilevati attraverso il processo di controllo prudenziale.

67. Inoltre, l'Emendamento del 1996 per incorporare il rischio di mercato rimarrà in larga parte invariato, sebbene il Comitato chiarisca qui i concetti impiegati per definire il portafoglio di

⁹ *Capital Adequacy Principles*, Joint Forum on Financial Conglomerates (febbraio 1999).

¹⁰ Mediante la moltiplicazione per il fattore 12,5 viene creato un legame numerico fra il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito, basato sulle attività ponderate per il rischio, e i requisiti patrimoniali per il rischio operativo e il rischio di mercato, i quali sono invece determinati in modo diretto.

negoziazione. Il Comitato teme che in taluni casi vengano inappropriatamente ricomprese nel portafoglio di negoziazione posizioni che dovrebbero invece trovare posto nel portafoglio bancario. Come indicato nel documento *Il Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali*, il Comitato formula inoltre criteri guida per una valutazione prudente delle posizioni di negoziazione.

1. Rischio di credito

68. In questa sezione sono enunciati i metodi e i connessi requisiti per il calcolo delle attività ponderate in base al rischio secondo il metodo standard e il sistema IRB.

(i) Metodo standard

69. Il metodo standard rappresenta un elemento chiave del Nuovo Accordo. Esso consiste in una versione riveduta del metodo previsto dall'Accordo del 1988 per il rischio di credito, secondo cui alle varie attività sono assegnati coefficienti di ponderazione commisurati al rischio. Al fine di migliorare la sensibilità al rischio del metodo standard senza renderlo eccessivamente complicato, il Comitato propone di basare le ponderazioni su valutazioni esterne della qualità creditizia. Il Comitato prevede che il metodo standard sarà impiegato per calcolare i requisiti patrimoniali minimi da un grande numero di banche in ogni parte del mondo. I particolari del metodo standard sono sostanzialmente in linea con le proposte contenute nel documento a fini di consultazione del giugno 1999. Le principali modifiche proposte dal Comitato rispetto alla versione originaria sono descritte qui di seguito.

a) Maggiore differenziazione del rischio

70. Nell'intento di migliorare la sensibilità al rischio del metodo standard il Comitato ha modificato il trattamento delle esposizioni bancarie verso i soggetti sovrani, le banche e le imprese.

71. Dopo ulteriore riflessione, il Comitato ha deciso di non richiedere più, come prerequisito per una ponderazione preferenziale nel quadro del metodo standard, la conformità con gli *Special Data Dissemination Standards* del FMI, i *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria* del Comitato di Basilea o i *30 Objectives and Principles of Securities Regulation* dello IOSCO. Il giudizio circa l'aderenza a tali standard sarà in gran parte di natura qualitativa. Pertanto, il Comitato non desidera creare una struttura in cui la conformità del paese o dell'autorità di vigilanza sarebbe unicamente valutata in modo meccanicistico.

72. Per le esposizioni bancarie verso i soggetti sovrani¹¹, il Comitato propone di utilizzare i rating pubblicati da agenzie per il credito all'esportazione ("export credit agencies", ECA). Si prevede che l'impiego di tali rating accrescerà il numero dei mutuatari sovrani aventi una valutazione esterna riconosciuta. Come indicato nel documento di accompagnamento *The Standardised Approach to Credit Risk*, il Comitato ha elaborato una metodologia per integrare detti rating nella griglia delle ponderazioni standard.

73. Al fine di ampliare il trattamento preferenziale dei crediti bancari a breve termine, il Comitato propone di applicare una ponderazione ridotta alle esposizioni interbancarie a breve, a condizione che esse siano denominate e finanziate nella moneta locale¹². La proposta mira ad assicurare un'adeguata liquidità del mercato in questione e a favorire la parità concorrenziale fra le banche nazionali e le banche estere sui mercati locali.

74. Il documento di consultazione del giugno 1999 prescriveva che le ponderazioni per i crediti verso le altre banche e le imprese non fossero mai inferiori a quelle applicate allo Stato in cui queste hanno sede legale. Il Comitato non intende più stabilire una siffatta "soglia-paese", bensì ammettere il riconoscimento delle banche e delle imprese con rating elevato. Di conseguenza, alle esposizioni

¹¹ Il termine "soggetti sovrani" comprende gli stati sovrani, le banche centrali e gli enti del settore pubblico assimilabili agli stati secondo le indicazioni delle autorità di vigilanza nazionali.

¹² Un credito interbancario è ora definito a breve se ha una scadenza originaria uguale o inferiore a tre mesi, anziché sei mesi, come proposto nel primo documento a fini di consultazione. Tale modifica rispecchia l'analisi condotta dal Comitato, dalla quale risulta che nella pratica il limite di scadenza nel mercato interbancario a breve è generalmente tre mesi.

verso banche e imprese con valutazione esterna del merito creditizio superiore a quella attribuita allo Stato di appartenenza potrà applicarsi una ponderazione preferenziale, che non potrà tuttavia essere inferiore al 20%.

75. Il Comitato ha voluto altresì migliorare la sensibilità al rischio delle ponderazioni assegnate alle esposizioni bancarie verso le imprese. È stata aggiunta una classe di rischio del 50%, e si è proceduto a una riformulazione delle ponderazioni applicate alle imprese di più bassa qualità creditizia. Tali modifiche sono il risultato di analisi addizionali effettuate dal Comitato sull'incidenza delle perdite a fronte dei finanziamenti alle imprese. Il Comitato chiarisce inoltre che la ponderazione del 100% per le esposizioni bancarie verso imprese prive di rating rappresenta una soglia minima. Le autorità di vigilanza sono incoraggiate a maggiorare questa ponderazione standard qualora ciò sia giustificato dal tasso di insolvenza medio rilevato nella propria giurisdizione.

76. Come contemplato nel documento di consultazione del giugno 1999, è previsto un ambito di applicazione più ampio per la classe di ponderazione del 150%. Oltre alle esposizioni bancarie verso i soggetti sovrani, le banche e le imprese con più basso rating, sono allocate in questa classe le attività non garantite in mora da oltre 90 giorni, al netto degli accantonamenti specifici. Il Comitato ha inoltre preso maggiormente in considerazione la possibilità di introdurre classi di rischio più elevate. Le autorità di vigilanza nazionali possono decidere di applicare una ponderazione pari o superiore al 150% alle esposizioni per le quali la volatilità delle perdite connesse con il rischio di credito è sensibilmente superiore a quella delle esposizioni con ponderazione più bassa. Fra le attività che potrebbero giustificare un tale trattamento figurano gli investimenti in "venture capital" e "private equity".

b) Requisiti operativi

77. Così come in altre parti dello schema, i requisiti operativi sono un complemento essenziale dei requisiti patrimoniali minimi. Nel quadro del metodo standard le autorità di vigilanza nazionali non dovrebbero consentire alle banche di applicare in maniera meccanica le ponderazioni del rischio basate su valutazioni esterne. Le autorità e le banche sono per contro tenute a vagliare le metodologie utilizzate dalle istituzioni esterne di valutazione del merito di credito ("external credit assessment institutions", ECAI) e la qualità dei rating assegnati. Il Comitato si aspetta che le autorità di vigilanza impieghino i criteri di idoneità delineati nel *Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali* ai fini del riconoscimento delle ECAI, un procedimento che a sua volta influirà sui rating creditizi impiegabili dalle banche per determinare i requisiti patrimoniali.

78. Le banche possono scegliere di utilizzare soltanto una parte dei rating esterni giudicati idonei dalle rispettive autorità di vigilanza nazionali, ma tali rating dovranno essere applicati in modo coerente sia per la ponderazione che per la gestione del rischio. Questa prescrizione mira a limitare la possibilità che le valutazioni esterne siano utilizzate in modi che si traducono in una riduzione del patrimonio regolamentare, ma che sono incompatibili con una sana gestione del rischio.

79. Il Comitato ha inoltre elaborato linee guida per affrontare taluni aspetti pratici, come l'impiego di valutazioni esterne multiple, le valutazioni concernenti l'emittente ovvero l'emissione, a breve termine ovvero a lungo termine e le valutazioni non richieste. Durante il periodo di consultazione il Comitato intende mettere a punto criteri orientativi per l'attribuzione delle valutazioni esterne alle classi di ponderazione standard, sulla falsariga di quelli forniti dalle ECA e da varie ECAI. Il Comitato proseguirà inoltre l'analisi sull'utilizzo delle valutazioni a breve termine ai fini della ponderazione del rischio.

c) Trattamento delle tecniche di attenuazione del rischio di credito

80. Per attenuazione del rischio di credito si intende la riduzione del rischio medesimo attraverso mezzi quali garanzie reali, derivati su crediti, garanzie personali e compensazione di posizioni in bilancio.

81. Lo schema proposto per il riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio di credito offre la scelta fra metodi che rappresentano punti di equilibrio diversi fra semplicità e sensibilità al rischio.

82. Nel metodo standard e nel metodo IRB di base il trattamento delle tecniche di attenuazione del rischio di credito è uniforme. Nel metodo IRB avanzato viene invece posta maggiore enfasi sulle valutazioni interne. Inoltre, in considerazione del fatto che le tecniche in questione possono dare

origine a rischi operativi e di altro genere, il Comitato ha previsto standard operativi minimi per tutti i metodi.

83. Affinché il nuovo schema preservi nel tempo la propria validità nonostante l'ulteriore evoluzione dei prodotti finanziari, il Comitato ha cercato di focalizzarsi sull'essenza economica e sulle caratteristiche di rischio, piuttosto che sulla forma specifica delle tecniche impiegate. Qui di seguito è fornita una sintesi del nuovo schema per l'attenuazione del rischio di credito. Per una trattazione più approfondita, si invita a consultare *Il Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali* e le corrispondenti sezioni dei documenti di accompagnamento *The Standardised Approach to Credit Risk* e *The Internal Ratings-Based Approach to Credit Risk*.

Garanzie reali

84. Per il metodo standard il Comitato ha adottato una definizione delle garanzie reali idonee più ampia di quella prevista dall'Accordo del 1988. In generale, verranno riconosciute come tali: il contante; una gamma definita di titoli di debito emessi da soggetti sovrani, enti del settore pubblico, banche, imprese di intermediazione mobiliare e altre imprese; determinati titoli di capitale negoziati in borse valori riconosciute; taluni certificati di investimento (UCITS¹³) e parti di fondi comuni; l'oro.

85. Per il trattamento delle operazioni assistite da garanzia vengono proposti un metodo integrale e un metodo semplificato. Con il metodo integrale, che si focalizza sul valore liquido delle garanzie, nel calcolare i requisiti patrimoniali minimi le banche dovranno per la prima volta tenere conto delle variazioni di valore delle esposizioni e delle garanzie ricevute. Ciò viene ottenuto mediante l'applicazione di "scarti" ("haircuts") commisurati al rischio che insorge allorché vi è uno sfasamento fra il momento in cui la controparte non ottempera al pagamento o alla consegna dei margini e il momento in cui la banca è in grado di monetizzare la garanzia. Infatti, durante tale intervallo di tempo il valore della garanzia accettata dalla banca e quello dell'esposizione creditoria possono divergere.

86. Nell'ambito del metodo integrale sono state elaborate due serie di scarti da applicare alle garanzie reali: quelli stabiliti dal Comitato – ossia gli scarti prudenziali standard – e quelli basati sulle "stime proprie" delle banche della volatilità delle garanzie, subordinatamente a certi requisiti minimi. Le modalità di calcolo e i valori degli scarti sono trattati più approfonditamente nei documenti di accompagnamento. Il metodo integrale prevede inoltre una soglia minima di capitale, denominata *w*. La finalità di *w* è duplice. La prima è di incoraggiare le banche a vagliare e monitorare la qualità creditizia del mutuatario nelle operazioni garantite. La seconda vuole rispecchiare il fatto che, per quanto ampio sia il margine di copertura in eccesso, le operazioni garantite non sono mai totalmente esenti da rischio. Pertanto, il fattore di ponderazione non potrà scendere al disotto di *w* moltiplicato per la ponderazione applicabile al mutuatario, indipendentemente dall'entità delle garanzie ricevute. In altre parole, il requisito patrimoniale non si ridurrà mai a zero, a meno che *w* non sia esso stesso pari a zero. Il livello di *w* sarà zero nel caso di talune operazioni a bassissimo rischio, mentre per tutte le altre operazioni assistite da garanzia *w* sarà posto a 0,15.

87. Il metodo semplificato applica in generale il criterio di sostituzione previsto nell'Accordo del 1988. La definizione di garanzia reale è più restrittiva che nel metodo integrale e le transazioni sono soggette a requisiti operativi più severi. In linea generale, il metodo semplificato comporterà a fronte delle operazioni garantite requisiti patrimoniali più elevati rispetto al metodo integrale.

Garanzie personali e derivati su crediti

88. Affinché una banca possa ottenere un alleggerimento dei requisiti patrimoniali in virtù dell'acquisizione di derivati su crediti o di garanzie personali occorre che la protezione del credito sia diretta, esplicita, irrevocabile e incondizionata. Se queste condizioni sono soddisfatte, le banche possono riconoscere la protezione fornita da soggetti sovrani, banche, imprese di intermediazione mobiliare e altre imprese (incluse le compagnie di assicurazione) con rating esterno pari o superiore ad A.

89. Il Comitato riconosce che le banche subiscono perdite a fronte delle transazioni assistite da garanzia personale soltanto nel caso in cui sia l'obbligato principale sia il garante si rendano insolventi. L'effetto "doppia insolvenza" ("double default") può ridurre il rischio di credito cui è esposta la banca, a condizione che vi sia una bassa correlazione fra le probabilità di insolvenza dell'obbligato e del garante. Il Comitato ha esplorato la possibilità di impiegare stime relativamente semplici di tale

¹³ Imprese per l'investimento collettivo in titoli trasferibili (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities).

correlazione come base per eventuali riduzioni del requisito patrimoniale. Nessuna delle stime considerate ha potuto offrire una soddisfacente combinazione di semplicità e rigore. Inoltre, il pericolo che siffatte stime creino incentivi perversi è parso eccessivamente grande. Di conseguenza, non è previsto alcun riconoscimento dell'effetto in questione.

90. Per le garanzie personali e i derivati su crediti viene mantenuto il criterio di sostituzione previsto nell'Accordo del 1988, applicando tuttavia una soglia minima di capitale w . Oltre ad incoraggiare le banche a vagliare la qualità creditizia dell'obbligato principale, in questo contesto w intende rispecchiare la misura in cui l'efficacia giuridica della documentazione contrattuale si è confermata nella pratica. Come indicato nel documento di accompagnamento, in luogo del coefficiente di rischio del mutuatario è applicato un coefficiente modificato per il prestatore della protezione. Un requisito patrimoniale proporzionale a w viene aggiunto alla ponderazione sostitutiva per tenere conto della qualità e della solidità della documentazione utilizzata dai vari prestatori di protezione creditizia. Il livello di w è zero per le garanzie fornite da soggetti sovrani e banche, mentre ammonta a 0,15 per tutti gli altri prestatori di protezione creditizia.

Compensazione di posizioni in bilancio

91. È consentita la compensazione di posizioni in bilancio nell'ambito del portafoglio bancario subordinatamente a certi standard operativi. Essa sarà limitata ai crediti e ai depositi della medesima controparte. Questa limitazione deriva da timori riguardo alla stabilità del valore netto di bilancio, specie per le attività negoziabili, e all'efficacia giuridica riconosciuta in talune giurisdizioni agli accordi di compensazione fra prodotti diversi.

Rischi residuali

92. Nel Nuovo Accordo sono considerati esplicitamente i disallineamenti in termini di scadenze e di valute. Le proposte del Comitato per il trattamento dei rischi residuali che risultano da tali disallineamenti si applicheranno a tutte le forme di attenuazione del rischio. Saranno riconosciute le coperture con scadenza inferiore a quella dell'esposizione sottostante a condizione che abbiano una vita residua uguale o superiore a un anno. Analogamente, saranno riconosciute le coperture denominate in moneta diversa da quella dell'esposizione sottostante. Tuttavia, in entrambi i casi si applicherà un requisito patrimoniale ai rischi residuali (di scadenza o di cambio).

(ii) Sistema basato sui rating interni

a) Premessa

93. Il Comitato ha elaborato un sistema per l'adeguatezza patrimoniale che rispecchia in modo più accurato il profilo di rischio della singola banca. Per la messa a punto di un sistema IRB sensibile al rischio sono state essenziali la collaborazione con le associazioni del settore e le informazioni raccolte mediante inchieste. Nel paragrafi seguenti sono descritti gli elementi basilari del sistema IRB. Tuttavia, per una trattazione più approfondita si invita a consultare *Il Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali* e il documento di accompagnamento *The Internal Ratings-Based Approach to Credit Risk*.

94. Il Comitato prevede per il sistema IRB un ruolo accresciuto nell'ambito del Nuovo Accordo. Nella proposta originaria solo alcune banche sofisticate avrebbero utilizzato le proprie valutazioni interne del rischio di credito per determinare i requisiti patrimoniali. Alla luce delle ulteriori analisi esso ritiene che gli standard minimi di idoneità stabiliti per il sistema IRB siano alla portata di un più ampio novero di istituzioni. Il Comitato si aspetta che le banche a operatività internazionale che effettuano complesse operazioni di traslazione dei rischi e quelle che presentano profili di rischio superiori alla media compiano i passi necessari per essere in grado di utilizzare il sistema IRB.

95. Il sistema IRB prevede un trattamento analogo per le esposizioni verso le imprese, le banche e i soggetti sovrani, e una regolamentazione distinta per le esposizioni risultanti dai crediti al dettaglio, dal finanziamento di progetti e da partecipazioni azionarie. Per ciascuna categoria di esposizione il trattamento si basa su tre elementi principali: le *componenti di rischio*, per le quali la banca può impiegare stime proprie o parametri prudenziali standard; una *funzione di ponderazione del rischio* che converte le componenti in coefficienti da impiegare per il calcolo delle attività ponderate per il rischio; una serie di *requisiti minimi* di idoneità all'impiego del sistema IRB.

96. La piena conformità con questi requisiti minimi, anche in materia di informativa esterna, e l'accertamento di tale conformità da parte degli organi di vigilanza, sono i presupposti per l'idoneità di una banca ad applicare il sistema IRB. In difetto di ciò, non sarebbe possibile fare affidamento sulle sue stime interne. Il Comitato ritiene che l'aderenza a detti requisiti sia per le banche un investimento necessario al fine di avvalersi della maggiore sensibilità al rischio offerta dal sistema IRB.

97. Per potersi conformare ai requisiti minimi del sistema IRB talune banche dovranno migliorare i loro attuali sistemi di gestione del rischio. Le istituzioni sono incoraggiate ad avviare tale processo fin d'ora. Il Comitato riconosce inoltre che l'impiego del sistema IRB potrebbe essere problematico per talune autorità di vigilanza, data l'importanza che in esso rivestono la validazione e il controllo prudenziale a livello di singola banca. Il Comitato incoraggia le autorità nazionali a compiere i passi necessari per l'applicazione del metodo in questione. Il dialogo e lo scambio di informazioni fra le varie autorità di vigilanza – a livello sia bilaterale che multilaterale – saranno parte integrante di tale processo.

98. Le sezioni seguenti delineano il trattamento IRB proposto per sei categorie generali di esposizioni. L'analisi del Comitato sulle esposizioni verso le imprese, le banche e i soggetti sovrani (trattate in modo sostanzialmente analogo) è quella sviluppata più estesamente. Oltre ad essa, il Comitato presenta talune proposte per le esposizioni al dettaglio. Infine, il Comitato ha condotto uno studio preliminare sulle esposizioni connesse con il finanziamento di progetti e le partecipazioni azionarie, che intende proseguire durante il periodo di consultazione.

b) Esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche

Componenti di rischio

99. Lo schema IRB per le esposizioni verso imprese, soggetti sovrani e banche si rifà alla migliore prassi corrente nella misurazione e gestione del rischio di credito. Come già detto, lo schema è basato sulla stima delle principali componenti di rischio.

100. Le misure interne del rischio di credito si fondano su valutazioni del rischio di controparte e di transazione. La maggior parte delle banche basa le metodologie di valutazione sul rischio di insolvenza del mutuatario, assegnando quest'ultimo a una data classe interna di rating. Viene quindi stimata la probabilità di insolvenza ("probability of default", PD) connessa con i mutuatari inclusi in ciascuna di queste classi. Tale stima deve rappresentare una valutazione prudente della PD media (aggregata) di lungo periodo dei mutuatari ricompresi nella classe di rating considerata.

101. La PD non è l'unica componente del rischio di credito. Le banche non stimano soltanto la probabilità che il mutuatario si renda insolvente, bensì anche l'entità della perdita subita al verificarsi di tale eventualità. Quest'ultima grandezza dipende da due fattori. Il primo è quanto la banca prevede di recuperare per unità di esposizione. Se la somma recuperabile è inferiore all'esposizione, quest'ultima genera una data perdita in caso di insolvenza del mutuatario ("loss given default", LGD), espressa in percentuale dell'esposizione. Il secondo fattore è costituito dall'entità dell'esposizione al momento dell'insolvenza ("exposure at default", EAD).

102. Dal lavoro di indagine risulta che mentre numerose banche riescono a produrre fondate misure di PD, sono relativamente poche le istituzioni in grado di fornire stime affidabili di LGD, stante la limitatezza dei dati e la specificità aziendale di questa componente di rischio. Il Comitato propone pertanto una versione "di base" e una versione "avanzata" del sistema IRB per la stima di LGD in ordine alle esposizioni verso imprese, banche e soggetti sovrani.

103. Nel metodo di base i valori di LGD sono stabiliti da regole prudenziali. Alle esposizioni non assistite da una forma riconosciuta di garanzia reale è assegnata una LGD prudenziale fissa dipendente dal grado di prelazione del credito. Per le esposizioni assistite da una forma riconosciuta di garanzia reale si applica, con alcune varianti, lo schema relativo alle tecniche di attenuazione del rischio trattato nel metodo standard. Una delle varianti consiste nel fatto che le banche che adottano il metodo IRB di base potranno anche considerare come garanzia reale certi tipi limitati di immobili commerciali e residenziali.

104. Nel metodo avanzato le banche hanno la possibilità di stimare la LGD di un'esposizione, subordinatamente all'osservanza di più rigorosi requisiti minimi addizionali per l'elaborazione di tale stima. In questo metodo non sono poste restrizioni alla gamma delle garanzie reali ammissibili. Tuttavia, le banche sono comunque tenute a considerare i rischi che i limiti posti nel metodo di base

intendono fronteggiare. Di conseguenza, i requisiti minimi addizionali sono considerevolmente più stringenti di quelli prescritti per le istituzioni che impiegano il metodo di base.

105. Per le garanzie personali e i derivati su crediti, il Comitato sta parimenti considerando due possibili trattamenti: un metodo di base che impiega le tecniche definite nella versione standard, e un metodo avanzato in cui la valutazione interna assegnata al garante e alla connessa PD è corretta dalla banca per tenere conto dell'effetto della garanzia. Per essere abilitate ad usare questo metodo avanzato le banche devono soddisfare requisiti minimi addizionali.

106. Anche la scadenza risulta essere un'importante componente del rischio di credito e, in quanto tale, il Comitato ha considerato la possibilità di incorporarla esplicitamente nel sistema IRB. Questo approccio sarebbe coerente con l'obiettivo di un'accresciuta sensibilità al rischio, specie nel trattamento dei disallineamenti di scadenza risultanti dall'impiego di talune forme di attenuazione del rischio. I requisiti patrimoniali risulterebbero inoltre più in linea con la prassi seguita dalle banche nella concessione di credito e nella gestione del rischio, nonché con la determinazione del prezzo del rischio creditizio. Nonostante questi potenziali vantaggi, il Comitato teme che un trattamento esplicito della scadenza possa accollare al sistema bancario oneri addizionali o generare distorsioni nel mercato creditizio. La definizione di un sistema IRB equilibrato per il trattamento delle scadenze comporta scelte di compromesso fra potenziale accuratezza, complessità, risorse bancarie e di vigilanza necessarie per misurare e validare gli input richiesti ed eventuali effetti avversi sui mercati creditizi. Il Comitato ha elaborato opzioni specifiche per il metodo di base e il metodo avanzato, che corrispondono a diversi punti di equilibrio fra un'accresciuta sensibilità al rischio e la possibilità di effetti collaterali indesiderabili.

107. Nel quadro del metodo IRB avanzato il Comitato propone di includere un aggiustamento esplicito in funzione della scadenza. La ponderazione per il rischio di un credito dipenderebbe così dalla PD, dalla LGD e dalla "scadenza effettiva" ("effective maturity", M), intesa come scadenza contrattuale, piuttosto che economica, dell'esposizione. Il Comitato invita a formulare commenti sul modo di calibrare l'aggiustamento impiegando questo concetto di scadenza effettiva. Il Comitato ha svolto un considerevole lavoro di analisi allo scopo di definire un aggiustamento che rifletta correttamente il rischio. Il documento di accompagnamento espone a questo riguardo due diversi metodi. Uno è basato sulla valutazione delle variazioni nel valore economico sottostante del credito (metodo cosiddetto "mark to market"), mentre l'altro si focalizza più specificatamente sulle fattispecie di insolvenza. Il Comitato gradirebbe ricevere osservazioni riguardanti: a) il metodo ritenuto più appropriato; b) la connessa calibrazione dell'aggiustamento esplicito; c) la possibilità di impiegare differenti metodi per differenti mercati, tenuto conto della diversità delle strutture di finanziamento; d) il trattamento coerente delle forme di attenuazione del rischio che implicano disallineamenti in termini di scadenza; e) le implicazioni della proposta in ordine alle esigenze di compromesso menzionate più sopra. Va notato che la scelta del metodo potrebbe avere ripercussioni su altri aspetti delle proposte, come l'impiego dell'aggiustamento in questione per trattare i disallineamenti delle scadenze.

108. Il Comitato sta inoltre considerando la possibilità di consentire alle banche, subordinatamente al rispetto di determinati requisiti minimi prudenziali, l'utilizzo di proprie stime interne della scadenza effettiva o addirittura degli effetti della scadenza sul rischio di credito presente nel portafoglio prestiti. Gli operatori sono invitati a esprimersi sulla fattibilità di una tale proposta.

109. Nell'intento di temperare le diverse esigenze menzionate in relazione al metodo di base, il Comitato ha predisposto un'opzione in base alla quale tutte le esposizioni verrebbero trattate uniformemente assumendo un'ipotesi prudente di scadenza media. In questo caso la ponderazione di un'attività dipenderebbe soltanto dalla sua PD e dalla LGD prudenziale. Ai fini della quantificazione delle ponderazioni verrebbe ipotizzata una scadenza effettiva media di tre anni per tutte le esposizioni presenti nel portafoglio bancario. Il Comitato invita a formulare commenti sulla correttezza dell'ipotesi triennale adottata in questa proposta. Il Comitato sta anche considerando se l'inclusione di un aggiustamento esplicito per la scadenza nel metodo IRB di base debba costituire un'opzione che alcune autorità di vigilanza potrebbero applicare.

Attività ponderate per il rischio

110. Le ponderazioni del rischio nel sistema IRB sono espresse come unica funzione continua della PD, della LGD e, in alcuni casi della M, di un'esposizione. Mediante tale funzione le componenti di rischio sopra descritte sono convertite in coefficienti di ponderazione regolamentari. Questo metodo non si basa su classi di ponderazione determinate dall'autorità di vigilanza, come avviene nel metodo

standard. Esso consente invece una maggiore differenziazione del rischio e permette di integrare le diverse strutture di rating adottate dalle istituzioni bancarie.

111. Così come nel metodo standard, ogni attività ponderata per il rischio è il prodotto del rispettivo coefficiente di ponderazione per la misura dell'esposizione. Come già osservato, la misura dell'esposizione nel sistema IRB è definita come "esposizione al momento dell'insolvenza" ("Exposure at Default", EAD). L'EAD per le posizioni in bilancio è uguale all'ammontare nominale in essere. In analogia alla LGD il Comitato propone un metodo di base e un metodo avanzato per stimare l'EAD a fronte delle posizioni fuori bilancio. Nel primo l'EAD è stimata impiegando i fattori di conversione in equivalenti di credito previsti dal metodo standard, ad eccezione delle aperture di credito non utilizzate, per le quali l'EAD è stabilita nella misura del 75% del margine non utilizzato. Nel metodo avanzato, per le aperture di credito saranno consentite stime interne dell'EAD. Le banche che intendono impiegare le proprie stime dell'EAD dovranno dimostrare di ottemperare a una serie di requisiti minimi addizionali.

Requisiti minimi

112. Per essere idonea a impiegare il sistema IRB una banca deve soddisfare, sia inizialmente che su base continuativa, tutta una serie di requisiti minimi. Tali requisiti assicurano l'integrità e affidabilità dei sistemi e dei procedimenti interni di rating, nonché delle stime delle componenti di rischio su cui si basa il calcolo del requisito patrimoniale. Si invita a consultare *Il Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali* e il documento di accompagnamento per ulteriori dettagli. In termini generali i requisiti minimi per il metodo IRB di base riguardano gli aspetti seguenti:

- a) Differenziazione significativa del rischio di credito;
- b) Completezza e integrità dell'assegnazione dei rating;
- c) Sorveglianza del sistema e dei procedimenti di rating;
- d) Criteri del sistema di rating;
- e) Stima della PD;
- f) Raccolta dati e sistemi informativi;
- g) Utilizzo dei rating interni;
- h) Validazione interna;
- i) Informativa esterna (requisiti descritti nel Terzo Pilastro).

113. Una banca che impieghi stime proprie di una qualsiasi delle componenti del metodo IRB avanzato – LGD, EAD e trattamento delle garanzie personali e dei derivati su crediti – dovrà soddisfare tutti i requisiti prescritti per il metodo di base, nonché i requisiti minimi addizionali stabiliti per la specifica componente di rischio stimata.

114. Il Comitato propone standard che si riferiscono all'adozione generalizzata delle metodologie avanzate da parte di una banca. Ove questa soddisfi gli standard richiesti per LGD, EAD o le garanzie personali e i derivati su crediti, applicherebbe il metodo avanzato. Alla banca sarebbe permesso di adottare inizialmente il metodo avanzato anche per una sola componente di rischio. Tuttavia, allorché una banca impiega stime proprie per una componente, le autorità si aspettano che in tempi ragionevolmente brevi essa adotti il metodo avanzato anche per le altre, sempreché sia in grado di dimostrare l'osservanza degli standard richiesti per le stime interne. A riprova dell'intenzione di procedere in tal senso la banca dovrebbe concordare un piano di attuazione con la propria autorità di vigilanza.

c) *Esposizioni al dettaglio*

115. Per le esposizioni al dettaglio il Comitato propone un metodo IRB diverso da quello applicabile ai crediti verso le imprese, per quanto riguarda gli input, la struttura delle ponderazioni e i requisiti minimi. Di conseguenza, si rende necessaria una definizione oggettiva delle esposizioni al dettaglio. La definizione proposta dal Comitato si basa su una serie di criteri intesi a individuare portafogli omogenei che comprendono un vasto numero di crediti di piccolo ammontare destinati al consumo o ad attività economiche e che sono caratterizzati da un modesto rischio marginale delle singole esposizioni.

116. Tale proposta consente una certa flessibilità quanto al modo in cui sono classificati i piccoli crediti alle imprese. Il considerare tali impieghi come facenti parte del portafoglio al dettaglio presenta vantaggi, poiché molte banche trattano queste partite su base aggregata analogamente ad altre esposizioni formate da numerosi crediti di modesto ammontare. Inoltre, è talvolta difficile discernere il finanziamento a imprese dal credito personale. D'altra parte, taluni crediti a imprese di dimensioni medio-piccole presentano rischi maggiori di altre esposizioni al dettaglio e, nella misura in cui sussistono differenze in termini di requisiti patrimoniali fra il portafoglio al dettaglio e quello dei prestiti alle imprese, sarebbe inappropriato ricomprendere tutti gli affidamenti in un'unica categoria prescindendo dalla rischiosità. Il Comitato sta considerando l'opportunità di stabilire ulteriori criteri distintivi. Questi potrebbero consistere in limiti addizionali intesi a restringere il numero dei prestiti alle imprese classificabili come esposizioni al dettaglio o eventuali altri requisiti, come ad esempio la presenza di una connessione fra il credito erogato alla piccola azienda e quello concesso ai titolari della stessa in quanto privati individui.

Componenti di rischio

117. Il Comitato propone per il portafoglio al dettaglio un trattamento IRB, il quale ricalca lo schema concettuale dianzi descritto, ma tiene anche conto delle particolarità delle esposizioni in questione. Una delle diversità più significative fra il portafoglio dei crediti al dettaglio e quello dei crediti alle imprese risiede nel modo in cui le banche differenziano il rischio. Per le esposizioni al dettaglio l'utilizzo di una scala prefissata di rating e l'attribuzione di un rating al mutuatario è pratica alquanto infrequente. Di solito, invece, basandosi sulla tipologia del mutuatario e del prodotto/transazione e su altri criteri distintivi, le banche suddividono il portafoglio in "segmenti" formati da esposizioni aventi analoghe caratteristiche di rischio.

118. Il metodo IRB per i crediti al dettaglio si basa su questa e altre pratiche correnti nel settore bancario. Pertanto, alle banche sarà richiesto di raggruppare le esposizioni al dettaglio in segmenti determinati internamente nell'osservanza di una serie di requisiti minimi. La valutazione delle componenti di rischio sarà effettuata a livello di segmento anziché in base al grado di rating, come avviene per le esposizioni verso le imprese.

119. In linea con la prassi del settore, il Comitato propone due opzioni per valutare le componenti di rischio nelle esposizioni al dettaglio. La prima opzione prevede che le banche valutino separatamente la PD e la LGD relativa a ciascun segmento. La seconda consente di valutare la perdita attesa ("expected loss", EL), data dal prodotto di PD e LGD, connessa con ciascun segmento di rischio, senza individuare separatamente la PD e la LGD. La scadenza (M) dell'esposizione non costituisce un fattore di rischio ai fini del requisito patrimoniale per i crediti al dettaglio secondo il sistema IRB.

120. Entrambe le opzioni suddette si basano sul fatto che le banche forniscano stime proprie di EAD, PD/LGD o EL. Ciò in considerazione della quantità e qualità dei dati di cui molte banche dispongono sul grado di rischio e sulla performance dei mutuatari nel portafoglio al dettaglio. Pertanto, il Comitato si aspetta che le banche gestite correttamente siano in grado di rilevare ed elaborare i dati necessari per generare gli input richiesti. È quindi opinione del Comitato che, diversamente dalle esposizioni verso le imprese, per queste componenti di rischio non sia giustificato un metodo di base.

Ponderazioni del rischio

121. I coefficienti di ponderazione saranno in funzione di PD e LGD. Per le banche che utilizzano il metodo EL sopra descritto il Comitato intende elaborare un meccanismo mediante il quale tali stime possano essere convertite nella funzione di ponderazione del rischio. Poiché il portafoglio al dettaglio è caratterizzato da un elevato numero di esposizioni di piccolo ammontare, ad esso non si applica alcun aggiustamento per tenere conto della concentrazione dei crediti verso un dato mutuatario (o gruppo di mutuatari collegati), a differenza di quanto avviene per altri tipi di esposizioni (si veda la descrizione di tale aggiustamento ai punti 130-131 del presente documento).

122. *Il Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali* presenta coefficienti di ponderazione indicativi per le esposizioni al dettaglio. Sebbene nella loro derivazione e presentazione tali coefficienti siano simili a quelli previsti per i crediti alle imprese, il Comitato desidera sottolineare che rispetto a questi ultimi essi hanno un carattere più sperimentale. Nel tempo avuto a disposizione il Comitato ha potuto ottenere relativamente pochi dati sui quali basare le proposte. Inoltre, per i portafogli al dettaglio vi è minore uniformità, nelle metodologie di allocazione di capitale, rispetto ai crediti alle

imprese. Il Comitato sta anche considerando se sia opportuno prevedere differenti ponderazioni per differenti tipi di prodotti. Saranno particolarmente graditi commenti su questa problematica.

Requisiti minimi

123. Così come per le esposizioni verso le imprese, è essenziale l'osservanza di requisiti minimi al fine di assicurare l'integrità e l'affidabilità dei sistemi interni di rating e delle stime delle perdite. Mentre taluni requisiti ricalcano quelli previsti per i crediti alle imprese, altri tengono conto delle particolarità dei portafogli al dettaglio. Il Comitato continuerà a elaborare e affinare i requisiti in questione e invita a formulare commenti sull'adeguatezza e completezza delle attuali proposte.

124. Un aspetto chiave del trattamento previsto per le esposizioni al dettaglio è la segmentazione del rischio. Alle banche sarà richiesto di frazionare il proprio portafoglio in modo che ogni segmento contenga esposizioni con caratteristiche di rischio ragionevolmente omogenee. Gli altri requisiti minimi concernono la quantificazione della tipologia di perdita associata a ciascun segmento, il metodo e la frequenza con cui sono riveduti i profili di rischio dei segmenti e le singole esposizioni in essi contenute, nonché l'informativa esterna.

d) *Esposizioni per finanziamenti di progetti*

125. Il Comitato ritiene che sia giustificato un trattamento distinto per i crediti destinati al finanziamento di progetti ("project finance"). Le questioni chiave che si pongono a questo riguardo sono: a) la peculiarità della distribuzione delle perdite e delle caratteristiche di rischio nei prestiti in parola (in particolare la diversa relazione fra perdite attese e inattese rispetto ai crediti alle imprese e la più elevata correlazione fra PD, LGD e EAD); b) la limitata disponibilità di dati utilizzabili per quantificare le principali caratteristiche di rischio e validare le stime interne delle banche.

126. Il Comitato ritiene che queste particolarità pongano notevoli problemi di applicazione e di validazione, per i quali è necessario ricercare una soluzione. Pertanto, nei mesi a venire il Comitato lavorerà per finalizzare le proprie proposte in materia. Durante il periodo di consultazione esso gradirebbe ricevere commenti sulle questioni attinenti descritte nel documento di accompagnamento.

e) *Esposizioni azionarie*

127. Il Comitato desidera elaborare un metodo più sensibile al rischio per le posizioni azionarie detenute nel portafoglio bancario ed evitare la possibilità che una banca sia soggetta a un requisito patrimoniale inferiore per il fatto di finanziare una controparte mediante l'acquisizione di quote di capitale anziché l'erogazione di credito.

128. Un nuovo trattamento ai fini patrimoniali delle esposizioni azionarie richiederà che si proceda con particolare cautela nella sua elaborazione e applicazione, anche prevedendo un regime transitorio e, ove opportuno, il mantenimento del trattamento attuale per taluni tipi di investimento. Il Comitato è consapevole del ruolo svolto dalle banche nel fornire liquidità a certi mercati azionari e dei differenti motivi alla base della detenzione di titoli di capitale. Il Comitato ritiene che sarà necessario più di un metodo per determinare i requisiti patrimoniali a fronte delle esposizioni azionarie. Esso ha individuato due approcci di massima da sottoporre a ulteriore valutazione. Uno è basato sulla PD/LGD e sarebbe quindi concettualmente simile a quello adottato per i crediti verso le imprese, l'altro è basato sul rischio di mercato o sulle prove di stress. Il Comitato riconosce che la scelta finale di un determinato metodo (o metodi) nel quadro dello schema IRB dovrebbe fondarsi sulla natura delle posizioni azionarie di una banca e sulla adeguatezza del metodo rispetto a tali posizioni.

129. Nel quadro dei suoi futuri lavori il Comitato esaminerà la prassi corrente del mercato, i vantaggi rispetto al metodo standard riveduto e al sistema IRB per i crediti alle imprese, l'interazione con le posizioni azionarie del portafoglio di negoziazione e la portata delle eventuali disposizioni legali in materia di finanziamento azionario. Il Comitato invita gli operatori del settore a formulare commenti sulle opzioni presentate.

f) *Aggiustamento in funzione del frazionamento dei crediti*

130. Il Comitato propone un'altra importante modifica rispetto all'Accordo del 1988, nel senso che i requisiti patrimoniali minimi non dipenderanno più soltanto dalle caratteristiche della singola esposizione, ma anche da quelle di tutti gli altri impieghi. Il frazionamento ("granularity") dei crediti, o

piuttosto la sua mancanza, sotto forma di concentrazione delle esposizioni verso singoli mutuatari o gruppi di mutuatari strettamente collegati, rappresenta un importante fattore di rischio. Di conseguenza, il Comitato propone di incorporare questo fattore nel sistema IRB mediante un aggiustamento prudenziale standard da applicarsi a tutte le esposizioni non comprese nel portafoglio al dettaglio. Questo trattamento non terrà conto della concentrazione del rischio di credito per settore economico, per area geografica o di altra natura.

131. L'aggiustamento in funzione del frazionamento dei crediti si applicherebbe al totale delle attività ponderate per il rischio a livello consolidato. Sulla base della distribuzione delle esposizioni e delle stime della LGD entro (e fra) le varie classi interne di rating, una banca calcolerebbe un aggiustamento che rifletta il grado di frazionamento rispetto a un portafoglio standard di riferimento. Nel caso in cui il frazionamento degli impieghi della banca sia superiore a quello del portafoglio standard si applicherebbe una correzione al ribasso. Ciò si tradurrebbe in una riduzione del totale delle attività ponderate per il rischio e quindi del patrimonio prescritto. Qualora invece il grado di frazionamento risultasse inferiore a quello del portafoglio standard, il totale delle attività ponderate verrebbe corretto verso l'alto.

g) Applicazione del sistema IRB alle varie esposizioni e unità operative

132. Un gruppo bancario che adotti il sistema IRB per una parte delle proprie esposizioni è tenuto, in tempi ragionevolmente brevi, a estenderne l'applicazione a tutte le categorie di esposizione e a tutte le unità operative rilevanti (filiazioni e filiali). Le banche dovranno concordare con la propria autorità di vigilanza un piano articolato di transizione. Durante il periodo di transizione non sarebbe concesso alcuno sgravio di patrimonio per le operazioni intragruppo fra la banca che ha adottato il sistema IRB e le unità soggette al metodo standard. Questa disposizione, intesa a minimizzare i comportamenti opportunistici ("cherry-picking"), si applicherebbe anche alle cessioni di attività e alle garanzie incrociate.

133. Le esposizioni delle unità operative non rilevanti possono, a discrezione dell'autorità nazionale, essere esentate da tale regolamentazione. Per queste esposizioni i requisiti patrimoniali saranno determinati in base al metodo standard. In siffatte circostanze l'autorità di vigilanza considererà se prescrivere alla banca una maggiore dotazione patrimoniale in forza del Secondo Pilastro. Analogamente al caso precedente, non verrebbe accordato alcuno sgravio patrimoniale per le operazioni intragruppo (fra cui le cessioni di attività e le garanzie incrociate) fra la banca che applica il sistema IRB e le unità soggette al metodo standard.

h) Futuri lavori

134. Il Comitato si prefigge di elaborare ulteriormente e di affinare taluni aspetti connessi con il sistema IRB, compresi quelli evidenziati nelle sezioni precedenti (come il trattamento delle scadenze, delle operazioni di "project finance" e delle esposizioni azionarie). Esso intende inoltre considerare l'applicazione del sistema IRB al rischio di credito presente nel portafoglio di negoziazione e il trattamento delle esposizioni potenziali future in relazione agli strumenti derivati OTC. Queste problematiche sono ulteriormente trattate nel documento di accompagnamento.

(iii) Cartolarizzazione di attività

135. Il Comitato ha considerato attentamente il trattamento della cartolarizzazione di attività. Come osservato nel documento di consultazione del giugno 1999, la cartolarizzazione può essere un mezzo efficiente per ridistribuire i rischi di credito da una banca ad altre istituzioni creditizie o ad investitori non bancari. Ciò nondimeno, per il Comitato è motivo di crescente preoccupazione l'uso che alcune banche fanno di tali strutture per evitare di mantenere livelli patrimoniali commisurati alle proprie esposizioni.

136. Per tale ragione, il Comitato ha elaborato, a fini di consultazione, un metodo standard e un sistema IRB per il trattamento dei rischi espliciti che la cartolarizzazione tradizionale implica per le banche operanti in veste di emittenti, di investitori e, nel caso del metodo standard, di sponsor. Nella sua forma tradizionale la cartolarizzazione comporta il trasferimento legale o economico di attività o di impegni da una istituzione cedente ("originating institution") a una parte terza, solitamente denominata "società veicolo" ("special purpose vehicle", SPV). Quest'ultima emette titoli garantiti da attività

("asset-backed securities", ABS) che rappresentano ragioni di credito nei confronti di un pool di attività specificamente individuato.

137. Nelle sezioni seguenti sono trattati i requisiti operativi, informativi e patrimoniali. Viene inoltre presentato il futuro lavoro concernente il trattamento della cartolarizzazione sintetica, dei rischi impliciti e degli altri tipi di rischio residuale. Tale lavoro potrebbe condurre a modifiche nel trattamento patrimoniale qui descritto.

a) *Requisiti operativi*

138. Ai fini dei requisiti patrimoniali basati sul rischio è essenziale una definizione dei criteri che configurano una separazione effettiva ("clean break") dalla banca cedente delle attività cartolarizzate. Allorché sono soddisfatti questi criteri, descritti nel *Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali*, le attività si dovrebbero considerare come effettivamente rimosse dal bilancio della banca ai fini del calcolo del requisito patrimoniale obbligatorio per il rischio esplicito.

b) *Requisiti di trasparenza*

139. Per poter beneficiare del trattamento patrimoniale favorevole per le operazioni di cartolarizzazione le banche dovranno pubblicare determinate informazioni quantitative e qualitative. Nel *Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali* è descritta l'informativa pubblica richiesta alle banche cedenti, alle banche organizzatrici e alle SPV create da istituzioni bancarie. Gran parte dei requisiti prescritti rispecchiano il livello dell'informativa correntemente fornita al mercato.

c) *Metodo standard per la cartolarizzazione di attività*

Per le banche cedenti

140. Di solito le banche cedenti svolgono la funzione di agente per il servizio del prestito ("servicing agent") e forniscono forme di protezione del credito ("credit enhancements"). Al fine di minimizzare il rischio di coinvolgimento, il Comitato raccomanda che le banche cedenti non forniscano un sostegno superiore ai propri obblighi contrattuali. I requisiti patrimoniali minimi per gli strumenti di protezione del credito sono basati sullo schema di ponderazione descritto nel *Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali*. Poiché gli strumenti di protezione del credito consistono generalmente in tranches della cartolarizzazione senza rating o con rating più basso, essi verrebbero interamente dedotti dal patrimonio di vigilanza della banca promotrice.

141. Le banche cedenti (o agenti per il servizio del prestito) possono apportare liquidità a breve a un'operazione di cartolarizzazione se obbligate contrattualmente in tal senso. Ai fini dell'adeguatezza patrimoniale questo finanziamento è di fatto considerato un'apertura di credito a breve termine. Ciò implica che la banca applichi all'ammontare nozionale della linea creditizia un fattore di conversione del 20% e in generale una ponderazione per il rischio del 100%.

Cartolarizzazioni di tipo rotativo con clausole di ammortamento anticipato

142. Il Comitato chiarisce inoltre il trattamento delle cartolarizzazioni di tipo rotativo con clausole di ammortamento anticipato. Tali clausole prevedono che la cartolarizzazione venga liquidata anticipatamente qualora si deteriori la qualità creditizia del pool di attività sottostanti. Le clausole di ammortamento anticipato comportano un certo rischio per la banca cedente quand'anche sia stata accertata la separazione effettiva dei crediti cartolarizzati. Di conseguenza, le banche cedenti in una cartolarizzazione di tipo rotativo con clausole di ammortamento anticipato saranno tenute ad applicare al pool di attività cartolarizzate un fattore minimo di conversione in equivalente creditizio del 10%. In determinate circostanze le autorità di vigilanza potranno applicare un fattore di conversione superiore dopo aver valutato l'adeguatezza del processo di gestione del rischio e dei controlli interni della banca cedente.

Per le banche investitrici

143. Per le banche che acquistano attività cartolarizzate a scopo di investimento il Comitato continua a proporre lo schema di ponderazione delineato nel documento di consultazione del giugno 1999 e riportato nel *Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali*.

144. Tale trattamento prevede che una banca investitrice debba dedurre dal patrimonio di vigilanza le tranches prive di rating. È proposta un'eccezione per le tranches di rango superiore (senior) delle strutture senza rating. In considerazione della prelazione goduta da tali tranches in caso di liquidazione, il Comitato propone un approccio in base al quale ad esse verrebbe applicato un fattore di ponderazione per il rischio corrispondente a quello dell'attività con più elevata ponderazione compresa nel pool sottostante.

Per le banche organizzatrici

145. Il Comitato ha elaborato un trattamento patrimoniale per le operazioni effettuate dalle banche che organizzano la cartolarizzazione. Tali banche possono svolgere varie attività connesse con la società veicolo, fra cui l'apprestamento degli strumenti di protezione del credito e delle linee di liquidità di cui si è trattato più sopra.

146. Coerentemente con il trattamento previsto per le tranches di rango inferiore ("first loss positions") detenute dalle banche investitrici, le banche organizzatrici dovranno dedurre dal patrimonio di vigilanza le tranches da esse acquistate per fornire protezione a una struttura di cartolarizzazione.

147. Ai fini dell'adeguatezza patrimoniale le linee di liquidità fornite dalla banca organizzatrice sono in generale considerate come aperture di credito. I requisiti prescritti per assicurare che una linea sia destinata unicamente a scopi di liquidità sono presentati in dettaglio nel *Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali*. Tali requisiti concernono la struttura della linea e la sua connessione con la SPV. Alle linee che soddisfano i requisiti si applicheranno un fattore di conversione del 20% e in generale una ponderazione per il rischio del 100%.

148. Le linee che si ritiene non siano destinate unicamente a scopi di liquidità sono considerate come strumenti di protezione del credito o come sostituti diretti di credito. Così come previsto per le banche cedenti, gli strumenti di protezione del credito saranno dedotti dal patrimonio di vigilanza. I sostituti diretti di credito saranno invece ponderati per il rischio secondo lo schema utilizzato per le tranches di cartolarizzazione detenute dalle banche investitrici.

d) Sistema IRB per la cartolarizzazione di attività

149. Il Comitato ha elaborato un progetto di sistema IRB per il trattamento della cartolarizzazione che riprende la logica economica sottostante al metodo standard. Al tempo stesso il Comitato desidera avvalersi della maggiore sensibilità al rischio che caratterizza lo schema IRB. Il meccanismo specifico varia a seconda che la banca in questione sia emittente ovvero investitrice delle attività cartolarizzate. Il trattamento qui descritto si applicherebbe alle operazioni tradizionali di cartolarizzazione nel quadro sia del metodo di base che di quello avanzato. Durante il periodo di consultazione il Comitato proseguirà il proprio lavoro per affinare il trattamento IRB della cartolarizzazione e affrontare le restanti problematiche connesse con questo trattamento.

150. Per le banche che emettono tranches di cartolarizzazione, verrebbe dedotto dal patrimonio l'intero ammontare delle posizioni subordinate detenute, indipendentemente dal requisito patrimoniale IRB che sarebbe altrimenti prescritto a fronte del pool sottostante di attività cartolarizzate. Il Comitato sta inoltre considerando se alle banche emittenti che detengano tranches con rating esplicito attribuito da ECAI riconosciute si debba applicare un requisito IRB collegato a detto rating integrando quest'ultimo nello schema PD/LGD. Questo trattamento segue di fatto l'approccio previsto per le tranches con rating esterno detenute da una banca investitrice.

151. Per le banche che investono in tranches di cartolarizzazione emesse da altre istituzioni, il Comitato propone di basarsi primariamente sui rating attribuiti a tali tranches dalle ECAI. Specificamente, la banca tratterebbe la tranche come una singola esposizione creditoria similmente ad altre esposizioni, applicando un requisito patrimoniale in funzione della PD e della LGD appropriate per tale tranche. La PD appropriata sarebbe quella corrispondente al rating esterno della tranche stessa. Essa potrebbe essere misurata direttamente, come tasso di insolvenza storico di lungo periodo degli strumenti compresi nella classe di rating della ECAI in questione, determinato in modo adeguatamente cauto, oppure misurata indirettamente come PD stimata dalla banca secondo una graduazione propria che sia "comparabile" con il rating esterno in base a una griglia di corrispondenze approvata dall'autorità di vigilanza. Pur continuando ad affinare la propria analisi nel periodo di consultazione, il Comitato propone, per ragioni di prudenza, di applicare una LGD del 100% a tali tranches. Ciò varrebbe sia per il metodo di base che per il metodo avanzato. Allorché la tranche è priva di rating (ad esempio, se collegata a una transazione bilaterale), fatto che può essere

considerato indicativo della bassa qualità creditizia della posizione, la banca investitrice sarebbe tenuta a dedurre la tranche stessa dal patrimonio di vigilanza.

152. Come già detto, il Comitato continuerà ad esaminare vari aspetti problematici nel corso del proprio lavoro di affinamento delle proposte. Ad esempio, l'ipotesi di una LGD del 100% è estremamente cauta e non discerne fra le posizioni subordinate e quelle di rango superiore, né fra l'impiego del metodo di base e di quello avanzato nel ricavare le stime di LGD.

153. Inoltre, il Comitato continuerà ad analizzare approcci alternativi, come un metodo "duplice" ("two-legged") o "progressivo" ("sliding-scale"), nonché un'applicazione più generale del trattamento PD/LGD per le singole tranches di cartolarizzazione. A questo riguardo si dovrebbe determinare in che modo le banche o le autorità di vigilanza potrebbero assegnare alle tranches senza rating una singola stima di PD idonea a essere validata (si veda il documento di accompagnamento).

e) *Rischi residuali*

154. Il Comitato sta valutando il trattamento patrimoniale appropriato per il rischio che insorge allorché una banca sostiene un pool di attività cartolarizzate in misura superiore agli obblighi contrattuali. Tale sostegno si configura spesso come facoltà implicita di regresso. Come spiegato nel *Nuovo Accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali*, qualora fosse accertato che una banca ha fornito tale tipo di sostegno, questa potrebbe subire conseguenze potenzialmente gravi, come la perdita del trattamento favorevole per tutte le attività connesse con la struttura beneficiaria del sostegno stesso, o per tutte le attività cartolarizzate di questa istituzione. Fra le conseguenze vi potrebbero anche essere l'obbligo di notificare al mercato tali implicazioni patrimoniali ed eventualmente l'inidoneità a fruire in futuro del trattamento patrimoniale favorevole per le attività cartolarizzate.

155. Durante il periodo di consultazione il Comitato intende analizzare ulteriormente la natura, la frequenza e le conseguenze della concessione di un diritto implicito di regresso da parte delle banche. Il Comitato considererà inoltre gli altri rischi residuali non contemplati dal trattamento dei rischi espliciti sopra descritto, nonché il pericolo che attraverso il processo di cartolarizzazione si creino opportunità di arbitraggio patrimoniale inaccettabili. Nel quadro di tale lavoro verrà valutata l'opportunità di un requisito patrimoniale minimo *ex ante* per le operazioni di cartolarizzazione al fine di coprire appieno i rischi impliciti e residuali.

f) *Cartolarizzazione sintetica*

156. Il futuro programma di lavoro del Comitato comprende anche la valutazione delle modalità di trattamento dei rischi associati alle cartolarizzazioni sintetiche o strutturate con impiego di derivati su crediti. La complessità di queste operazioni può esporre le banche a rischi considerevoli. Il Comitato intende dedicarsi all'elaborazione di standard operativi e di requisiti patrimoniali minimi per le strutture di questo tipo.

2. Rischio operativo

157. Il documento di consultazione del giugno 1999 annunciava l'intenzione del Comitato di trattare nel Nuovo Accordo altri tipi di rischio oltre a quelli di credito e di mercato. Dopo ulteriori analisi condotte in stretta collaborazione con il settore, il Comitato ha deciso di focalizzarsi sul trattamento del rischio operativo. I requisiti patrimoniali minimi qui proposti rispecchiano le problematiche di ordine pratico e concettuale individuate successivamente alla pubblicazione del documento di giugno.

158. Il Comitato ha adottato per il rischio operativo una definizione standard del settore: "il rischio di perdite dirette o indirette risultanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi di origine esterna". Il Comitato intende affinare tale definizione nel corso del secondo periodo di consultazione.

(i) *Requisiti patrimoniali minimi*

159. Coerentemente con l'obiettivo di abbandonare un approccio rigido e indifferenziato all'adeguatezza patrimoniale, per il rischio operativo il Comitato propone un trattamento articolato in tre metodi con crescenti livelli di sofisticatezza (indicatore semplice, standard e misurazione interna),

la cui elaborazione è frutto di intense consultazioni con gli operatori del settore. Il requisito patrimoniale sarà basato su uno o su più indicatori che riflettono l'entità del rischio operativo cui è esposta la banca.

160. Il Comitato ritiene che al fine di stabilire appropriati requisiti patrimoniali minimi per il rischio operativo sia essenziale una consultazione su base continuativa con gli operatori. Esso considera particolarmente importante per la definizione dei metodi avanzati la raccolta e la diffusione coordinata di dati a livello di settore fondati su definizioni uniformi di perdita, rischi e aree operative. In difetto di tali dati il Comitato sarà costretto a basare i requisiti patrimoniali per il rischio operativo su ipotesi molto prudenti.

161. Stante la scarsità dei dati sulle perdite, il Comitato ha condotto un'inchiesta presso un certo numero di organizzazioni bancarie internazionali per determinare l'ammontare di capitale allocato al rischio operativo. Da un'analisi preliminare risulta che, nella media, le banche censite accantonano circa il 20% del capitale economico a fronte di questo tipo di rischio. Come prima approssimazione per la determinazione del requisito obbligatorio, nel metodo dell'indicatore semplice il Comitato ha adottato il 20% del patrimonio minimo calcolato ai termini dell'Accordo del 1988 come stima indicativa della percentuale minima fissa ("fattore alfa"). Il 20% del patrimonio minimo regolamentare è stato parimenti utilizzato per definire una possibile tecnica di calibrazione per il metodo standard. Nei prossimi mesi il Comitato intende proseguire la propria analisi al fine di individuare il modo più appropriato per determinare i requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio operativo, confidando che si renderanno disponibili dati addizionali sulle perdite originate da tale rischio.

162. Il Comitato prevede di consentire alle banche l'impiego dei metodi più avanzati per misurare il rischio operativo in relazione a singole aree di attività. Ad esempio, le banche potrebbero adottare il metodo standard per talune aree e il metodo basato sulla misurazione interna per altre. Tuttavia, una banca che abbia ottenuto l'approvazione a impiegare un procedimento nel quadro dei metodi più avanzati non potrà più fare ritorno a una metodologia semplificata. In linea generale, il Comitato si aspetta che le banche attive internazionalmente e le banche con significative esposizioni al rischio operativo utilizzino metodi più avanzati di quello dell'indicatore semplice, e raccomanda alle autorità di vigilanza di incoraggiare questa prassi attraverso il Secondo e Terzo Pilastro.

(ii) Gamma dei metodi

163. Il *metodo dell'indicatore semplice* ricollega il requisito patrimoniale per il rischio operativo a un singolo parametro che funge da "proxy" dell'esposizione complessiva della banca. Ad esempio, se è individuato come indicatore il margine di intermediazione, la banca dovrà vincolare a fronte del rischio operativo un patrimonio pari a una percentuale fissa ("fattore alfa") di tale grandezza. Il Comitato continuerà a lavorare in stretta collaborazione con il settore per determinare l'indicatore semplice e il fattore alfa appropriati.

164. Il *metodo standard*, che potrebbe essere adottato dalle banche che soddisfano certi requisiti minimi, sviluppa il metodo dell'indicatore semplice suddividendo l'attività della banca in diverse aree operative standard (ad esempio, finanziamenti alle imprese e operazioni bancarie al dettaglio). All'interno di ciascuna area il requisito patrimoniale sarà calcolato moltiplicando un indicatore del rischio operativo per una percentuale fissa ("fattore beta"). Sia l'indicatore che il fattore beta possono differire a seconda delle aree. Il requisito patrimoniale totale per il rischio operativo sarà uguale alla somma dei requisiti determinati per le singole aree. La meccanica del metodo standard e la determinazione dei fattori beta sono trattate nel documento di accompagnamento *Operational Risk*. Il Comitato intende collaborare strettamente con il settore per definire meglio entrambi questi elementi.

165. Il *metodo basato sulla misurazione interna* consente a una banca che ottemperi a requisiti prudenziali più stringenti di basarsi sui dati generati internamente per determinare il patrimonio regolamentare. La banca dovrà rilevare tre tipi di dati per una serie definita di aree operative e di tipologie di rischio: un indicatore di esposizione al rischio operativo, la probabilità che si produca un certo evento generatore di perdita e l'entità della perdita stessa al verificarsi dell'evento. Per determinare il requisito patrimoniale la banca applicherà a tali grandezze da essa rilevate una percentuale fissa ("fattore gamma") stabilita dal Comitato sulla base dei dati raccolti a livello di intero settore. Così come nel caso del metodo standard, il requisito patrimoniale totale a fronte del rischio operativo sarà pari alla somma dei requisiti calcolati per ciascuna area.

166. Il Comitato ritiene che, quanto meno nelle prime fasi di applicazione del metodo basato sulla misurazione interna, debbano essere adottate definizioni standard delle aree operative, degli indicatori

di rischio e degli eventi generatori di perdita. Un certo grado di standardizzazione faciliterà l'elaborazione di dati a livello di settore, nonché il processo di validazione delle metodologie interne da parte delle autorità di vigilanza. La griglia provvisoria di aree operative, tipologie di rischio e indicatori di esposizione, predisposta dal Comitato sulla base di intense consultazioni con gli operatori, è riportata nel documento di accompagnamento.

167. Il Comitato riconosce che il settore sta procedendo alla raccolta ed elaborazione dei dati che saranno necessari per applicare il metodo basato sulla misurazione interna. Allorché le banche avranno acquisito più esperienza nell'impiego dei sistemi interni per misurare il rischio operativo e sarà disponibile una maggiore quantità di informazioni, il Comitato esaminerà la possibilità di consentire alle singole istituzioni una maggiore flessibilità nella definizione delle aree operative e degli indicatori di rischio.

(iii) Il concetto di “soglia inferiore”

168. Il Comitato si aspetta che, con il progressivo passaggio delle banche a metodi più avanzati, il miglioramento delle procedure di gestione del rischio si traduca in più bassi requisiti patrimoniali. Ciò si realizzerà mediante la calibrazione dei fattori (alfa, beta e gamma) e, assumendo che migliori la gestione del rischio, mediante la considerazione di dati specifici aziendali che riflettono un più solido contesto di controllo. Il Comitato porrà un limite alla riduzione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo allorché una banca passa dal metodo standard a quello basato sulla misurazione interna, stabilendo una soglia al di sotto della quale il patrimonio regolamentare non può scendere. Il Comitato intende riesaminare, dopo due anni dall'entrata in vigore del Nuovo Accordo, la necessità e il livello della soglia inferiore. I meccanismi attraverso i quali può essere fissata la soglia sono trattati nel documento di accompagnamento.

(iv) Criteri per la gestione del rischio operativo

169. Per poter adottare il metodo basato sulla misurazione interna le banche dovranno soddisfare determinati criteri che sviluppano quelli prescritti per il metodo standard e sono presentati nel documento di accompagnamento. Il Comitato intende elaborare anche una serie di linee guida per una corretta metodologia di rilevazione, monitoraggio e controllo del rischio operativo. Pur configurandosi come requisiti specifici, tali criteri mirano ad avere un esteso ambito di applicabilità, comprendente anche le banche che impiegano il metodo dell'indicatore semplice. Inoltre, il Comitato esaminerà ulteriormente le informazioni qualitative e quantitative pubblicate dalle banche a riguardo sia dei procedimenti impiegati per gestire e controllare i rischi operativi, sia dei metodi di calcolo dei requisiti patrimoniali minimi.

(v) Programma di lavoro

170. Oltre a definire la calibrazione del requisito patrimoniale per il rischio operativo, il Comitato continuerà a esplorare i possibili modi per migliorare la sensibilità al rischio dello schema proposto. In particolare, sono previsti lavori concernenti un indice del profilo di rischio nel quadro del metodo basato sulla misurazione interna, un metodo basato sulla distribuzione delle perdite e il riconoscimento di tecniche di attenuazione del rischio. Queste tematiche sono tutte trattate nel documento di accompagnamento.

171. Verrà preso in considerazione l'impiego di un *indice del profilo di rischio* nel quadro del metodo basato sulla misurazione interna, al fine di correggere i requisiti patrimoniali nei casi in cui il profilo di rischio di una data banca non coincida con la distribuzione delle perdite a livello di settore. Un approfondimento di analisi è necessario per stabilire costi e benefici di una tale correzione del requisito patrimoniale minimo regolamentare.

172. Alcune banche stanno elaborando un *metodo basato sulla distribuzione delle perdite*, secondo il quale ciascuna banca specificherebbe le funzioni di distribuzione delle perdite, le aree operative e le tipologie di rischio proprie dell'istituzione. Allo stadio attuale il Comitato non prevede che questo metodo sarà disponibile per l'impiego ai fini dell'adeguatezza patrimoniale allorché verrà introdotto il Nuovo Accordo. Ciò non preclude l'utilizzo di un tale metodo in futuro, e il Comitato invita il settore ad avviare un dialogo per affinare questo approccio e definire un appropriato processo di validazione del medesimo.

173. Nei mesi a venire il Comitato progetta inoltre di analizzare in collaborazione con il settore l'eventuale riconoscimento delle tecniche di attenuazione del rischio operativo, fra cui il ricorso ad assicurazioni. Il lavoro verterà sull'individuazione delle tecniche che comportano una riduzione o traslazione del rischio, anziché la mera sostituzione di un rischio con un altro. Il Comitato esaminerà inoltre la misura in cui i dati sulle perdite rispecchiano i fattori di attenuazione del rischio operativo.

C) SECONDO PILASTRO: CONTROLLO PRUDENZIALE

174. Il Comitato considera il controllo prudenziale un complemento essenziale dei requisiti patrimoniali minimi e della disciplina di mercato. Il Secondo Pilastro della nuova regolamentazione mira ad assicurare che in ogni banca operino adeguati procedimenti interni per valutare l'adeguatezza del proprio patrimonio sulla base di una misurazione accurata dei rischi cui essa è esposta. Le autorità di vigilanza saranno chiamate ad accertare se le banche valutano in modo corretto la propria adeguatezza patrimoniale in rapporto ai rischi, tenendo anche conto delle correlazioni esistenti fra le diverse tipologie di rischio. Nello svolgere tale compito le autorità di vigilanza si baseranno, fra l'altro, sulle loro conoscenze in materia di prassi ottimali in uso nelle varie istituzioni.

175. Le presenti proposte non intendono in alcun modo surrogare il discernimento e la competenza del management bancario, o accollare alle autorità di vigilanza la responsabilità del mantenimento di un'adeguata base patrimoniale. Al contrario, essendo ben inteso che il management ha la cognizione migliore dei rischi assunti dalla banca, è ad esso che compete la responsabilità ultima di gestirli. Inoltre, il patrimonio non dovrebbe essere concepito come un'alternativa rispetto al rafforzamento di processi di gestione e di controllo del rischio fondamentalmente inadeguati.

176. Nel proporre il Secondo Pilastro il Comitato desidera promuovere un più attivo dialogo fra le banche e le rispettive autorità di vigilanza, affinché al manifestarsi di carenze possano essere presi provvedimenti rapidi ed efficaci per ridurre il rischio o ripristinare i livelli patrimoniali. Le autorità di vigilanza potranno pertanto adottare un approccio maggiormente focalizzato sulle istituzioni il cui profilo di rischio o la cui esperienza operativa giustifichi tale particolare attenzione.

177. Parimenti importante è il modo in cui il Secondo Pilastro del nuovo schema interagisce con i requisiti stabiliti per i metodi più avanzati del Primo Pilastro, e in particolare il sistema IRB per il trattamento del rischio di credito. Le autorità di vigilanza devono assicurarsi che le banche si conformino a tali requisiti su base continuativa.

178. La parte restante di questa sezione tratta i principi chiave del controllo prudenziale, nonché la trasparenza e la responsabilità nell'esercizio della funzione di vigilanza, ed espone le raccomandazioni del Comitato per il trattamento del rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario.

1. Quattro principi chiave del controllo prudenziale

179. Il Comitato ha approfondito i concetti basilari delineati nel documento di consultazione del giugno 1999, individuando quattro principi chiave per il controllo prudenziale, descritti qui di seguito. Tali principi integrano le molteplici linee guida in materia di vigilanza elaborate e pubblicate dal Comitato.

180. *Principio 1. Le banche dovrebbero disporre di un procedimento per determinare l'adeguatezza patrimoniale complessiva in rapporto al proprio profilo di rischio e di una strategia per il mantenimento dei livelli patrimoniali.*

181. Un solido processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale dovrebbe prevedere: politiche e procedure per assicurare che siano rilevati i rischi sostanziali; procedure per correlare le strategie e i livelli patrimoniali al profilo di rischio; controlli, revisioni e audit interni per garantire l'integrità dell'intero sistema di gestione. La responsabilità della messa in opera e del mantenimento di tale processo compete al management della banca.

182. Nel valutare sistematicamente questo processo, il management della banca dovrebbe tenere conto della fase congiunturale in cui l'istituzione si trova ad operare. Pertanto, il management dovrebbe effettuare rigorose prove di stress prospettiche atte a individuare i cambiamenti nelle condizioni del mercato finanziario e creditizio che potrebbero ripercuotersi negativamente sulla banca.

183. *Principio 2. Le autorità di vigilanza dovrebbero verificare e valutare il procedimento interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale delle banche e la connessa strategia, nonché la loro capacità di monitorare e assicurare la conformità con i requisiti patrimoniali obbligatori. Le autorità di vigilanza dovrebbero adottare appropriate misure prudenziali qualora non fossero soddisfatte dei risultati di tale processo.*

184. Nel giudicare il procedimento interno di valutazione del patrimonio di una banca le autorità di vigilanza dovrebbero considerare vari fattori rilevanti. Fra questi figurano i risultati delle analisi di sensibilità e delle prove di stress condotte dalla banca e il modo in cui essi rilevano ai fini patrimoniali; la misura in cui il management ha preso in considerazione eventi inattesi nel fissare i livelli patrimoniali; l'esistenza di appropriati meccanismi di verifica e di monitoraggio, da parte dell'alta direzione, dei livelli patrimoniali posti come obiettivo.

185. *Principio 3. Le autorità di vigilanza dovrebbero attendersi che le banche operino con una dotazione patrimoniale superiore ai coefficienti minimi obbligatori e dovrebbero avere la facoltà di richiedere alle banche di detenere un patrimonio superiore al minimo regolamentare.*

186. Le autorità di vigilanza dispongono di vari mezzi per assicurare che le banche operino con adeguati livelli patrimoniali. Esse potrebbero, fra l'altro, fissare valori di soglia ("trigger") e di obiettivo in termini di coefficiente patrimoniale, oppure definire talune categorie al di sopra del requisito minimo per individuare il grado di patrimonializzazione di una banca (ad esempio: ben capitalizzata e adeguatamente capitalizzata). Alcuni paesi potrebbero decidere di stabilire coefficienti patrimoniali più elevati per il sistema bancario nel suo insieme.

187. *Principio 4. Le autorità di vigilanza dovrebbero cercare di intervenire in una fase precoce per evitare che il patrimonio di una determinata banca scenda al di sotto dei livelli compatibili con il suo profilo di rischio e dovrebbero esigere pronte misure correttive se la dotazione di patrimonio non è mantenuta o ripristinata.*

188. Allorché le autorità di vigilanza giudicano che una banca non adempia ai requisiti incorporati nei principi prudenziali sopra descritti, esse dovrebbero considerare varie possibilità di azione nei suoi confronti, come ad esempio intensificare il monitoraggio, porre restrizioni al pagamento di dividendi, richiedere l'approntamento e l'attuazione di un soddisfacente piano di reintegrazione del patrimonio, esigere l'immediato apporto di nuovo capitale. Le autorità di vigilanza dovrebbero poter impiegare discrezionalmente gli strumenti ritenuti più adatti alla situazione della banca e al suo contesto operativo.

2. Controllo prudenziale di conformità con gli standard minimi

189. Affinché determinate metodologie interne, tecniche di attenuazione del rischio e cartolarizzazioni di attività siano riconosciute ai fini dell'adeguatezza patrimoniale, le banche dovranno soddisfare un certo numero di requisiti, fra cui gli standard per la gestione del rischio e la trasparenza delle informazioni. In particolare, le banche saranno tenute a rendere pubbliche le metodologie interne impiegate per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito e del rischio operativo. Nel quadro del processo di controllo prudenziale le autorità di vigilanza devono assicurarsi che queste condizioni siano soddisfatte su base continuativa.

190. Il Comitato considera questa verifica di conformità con gli standard minimi e i criteri d'idoneità parte integrante del processo di controllo prudenziale di cui al Principio 2. Nello stabilire i criteri minimi il Comitato ha tenuto in considerazione la prassi corrente nel settore e confida pertanto che essi forniscano alle autorità di vigilanza un utile quadro di riferimento in linea con le aspettative del management bancario riguardo a un'efficace gestione del rischio.

191. Il Comitato ritiene che il monitoraggio della conformità di una banca con i suddetti standard prudenziali possa essere realizzato con vari mezzi, fra cui esami o ispezioni in loco, controlli cartolari, e colloqui con il management. Al tempo stesso, l'adozione dei metodi avanzati richiederà verosimilmente un sensibile perfezionamento delle attuali segnalazioni di vigilanza. Essa implicherà altresì che il personale preposto al controllo prudenziale e ispettivo disponga di sufficiente formazione ed esperienza per poter decidere con discernimento nella rispettiva area di competenza.

192. Il Comitato è consapevole del fatto che l'attuazione del controllo prudenziale dei metodi più avanzati nell'ambito del Primo Pilastro potrebbe richiedere il potenziamento e la riallocazione di

risorse da parte delle autorità di vigilanza. Nondimeno, esso ritiene che i benefici derivanti da uno schema di adeguatezza patrimoniale più sensibile al rischio e atto a promuovere rigorose procedure di gestione del rischio giustifichino tale sforzo in termini di risorse aggiuntive e di qualificazione professionale. Il fabbisogno di risorse sarà particolarmente intenso nelle fasi iniziali di applicazione del Nuovo Accordo, soprattutto per le autorità di vigilanza preposte alle banche che intendono applicare le metodologie avanzate per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi.

193. Il controllo prudenziale svolgerà un ruolo importante anche nell'accertare il rispetto di talune condizioni e requisiti proposti per i metodi standard. In particolare, sarà necessario assicurare che i vari strumenti idonei a ridurre i coefficienti patrimoniali previsti dal Primo Pilastro siano concepiti e utilizzati nel quadro di un sistema di gestione dei rischi solido, sperimentato e adeguatamente documentato.

3. Altri aspetti del controllo prudenziale

194. In aggiunta ai predetti quattro principi chiave il Comitato ha considerato altri aspetti del processo di controllo prudenziale, fra cui, in particolare, la trasparenza e la responsabilità nell'esercizio di tale funzione e il trattamento del rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario.

(i) Trasparenza e responsabilità nell'esercizio della vigilanza prudenziale

195. Il Comitato è consapevole del fatto che la vigilanza bancaria non è una scienza esatta e che pertanto il controllo prudenziale comporta inevitabilmente elementi di discrezionalità. Nondimeno, le autorità di vigilanza devono aver cura di svolgere il proprio compito con la massima trasparenza e responsabilità. Questi aspetti sono trattati nel documento di accompagnamento *Supervisory Review Process*.

(ii) Rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario

196. Nel quadro del secondo pacchetto di proposte a fini di consultazione il Comitato ha riveduto i *Principi per la gestione del rischio di tasso d'interesse* pubblicati nel 1997. Il testo riveduto è riportato nel documento di accompagnamento *Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk*. Il Comitato resta dell'opinione che il rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario sia un rischio potenzialmente rilevante e tale da richiedere una copertura patrimoniale. Tuttavia, i commenti pervenuti dal settore e l'analisi ulteriore effettuata dal Comitato hanno evidenziato una considerevole eterogeneità fra le banche attive a livello internazionale quanto alla natura del rischio sottostante e ai procedimenti seguiti per monitorarlo e gestirlo. Alla luce di ciò, il Comitato ha ritenuto che al momento attuale sia più appropriato trattare il rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario nel quadro del Secondo Pilastro del Nuovo Accordo. Tuttavia, le autorità di vigilanza che ritengano esservi sufficiente omogeneità fra le banche della propria giurisdizione per quanto concerne la natura e i metodi di monitoraggio e misurazione di tale rischio potrebbero stabilire requisiti patrimoniali minimi obbligatori.

197. Le raccomandazioni rivedute riconoscono i sistemi interni delle banche come principale strumento per misurare il rischio di tasso d'interesse presente nel portafoglio bancario e determinare la risposta di vigilanza. Per facilitare il monitoraggio prudenziale delle esposizioni al rischio in questione le banche devono notificare le misure generate dai propri sistemi interni, espresse in termini di valore economico in rapporto al patrimonio, ipotizzando uno shock standardizzato di tasso d'interesse.

198. Qualora accertino che una banca non detiene un patrimonio commisurato al suo livello di rischio, le autorità di vigilanza devono richiedere alla medesima di ridurre l'esposizione, di allocare un dato ammontare addizionale di patrimonio, oppure di attuare una combinazione delle due misure correttive. Le autorità di vigilanza dovrebbero prestare particolare attenzione all'adeguatezza patrimoniale delle banche "anomale" ("outlier banks"), ossia le banche il cui valore economico si riduce di oltre il 20% della somma del patrimonio di base e di quello supplementare per effetto di uno shock standardizzato di tasso d'interesse (200 punti base) o di un suo equivalente, come descritto nel documento di accompagnamento.

D) TERZO PILASTRO: DISCIPLINA DI MERCATO

199. Il terzo elemento fondamentale dell'approccio proposto dal Comitato per l'adeguatezza patrimoniale è la disciplina di mercato. Il Comitato sottolinea il ruolo della disciplina di mercato quale mezzo atto a rafforzare la regolamentazione del patrimonio e le altre misure di vigilanza volte a promuovere la sicurezza e la solidità delle banche e del sistema finanziario. La pubblicazione di informazioni significative da parte delle banche fornisce maggiori elementi di conoscenza agli operatori, facilitando così l'esplicitarsi della disciplina di mercato. Le proposte concernenti la disciplina di mercato sono state integrate da un documento pubblicato dal Comitato per fini di consultazione nel gennaio 2000¹⁴, nel quale sono delineate sei raccomandazioni generali concernenti il patrimonio, l'esposizione al rischio e l'adeguatezza patrimoniale.

200. Le reazioni a questi documenti sono state positive e hanno rafforzato la convinzione del Comitato che una migliore trasparenza avrà effetti benefici per le banche ben gestite, gli investitori, i depositanti e, più in generale, i sistemi finanziari. Inoltre, il lavoro condotto dal Comitato ha messo in luce l'esigenza che gli operatori comprendano meglio il modo in cui il Nuovo Accordo si applica alle organizzazioni bancarie e il trattamento previsto per le consociate di un gruppo bancario. Basandosi sulle sei raccomandazioni generali emanate nel gennaio 2000, il Comitato ha elaborato una serie di più specifici requisiti qualitativi e quantitativi in materia di informativa esterna concernenti quattro aree fondamentali: ambito di applicazione, composizione del patrimonio, procedimenti di valutazione e gestione dei rischi e adeguatezza patrimoniale (si veda il documento di accompagnamento *Pillar 3: Market Discipline*). I requisiti e raccomandazioni sono trattati qui di seguito.

201. Il Nuovo Accordo prevede che le banche possano utilizzare le proprie metodologie interne per calcolare i coefficienti patrimoniali a fronte del rischio di credito e del rischio operativo. Poiché le metodologie impiegate possono influire in modo significativo sulla determinazione dei requisiti patrimoniali, il Comitato ritiene che un'informativa esauriente sia importante al fine di assicurare che gli operatori del mercato comprendano la relazione fra il profilo di rischio e la dotazione di capitale di una banca e, di conseguenza, la sua solidità finanziaria. L'impiego delle metodologie interne è subordinato a vari criteri, fra cui un'appropriata informativa. Anche nell'area delle tecniche di attenuazione del rischio e delle operazioni di cartolarizzazione il Comitato è dell'avviso che per poter fruire del trattamento patrimoniale favorevole le banche debbano soddisfare determinati requisiti di trasparenza, affinché al mercato siano fornite sufficienti informazioni sugli effetti delle tecniche e delle operazioni predette.

202. Per queste ragioni, il Comitato ritiene che talune delle sue proposte in materia di informativa esterna vadano considerate come requisiti, il cui rispetto è in certi casi condizione necessaria per l'approvazione da parte delle autorità di vigilanza dell'utilizzo delle metodologie interne. Così come previsto per altri requisiti minimi stabiliti nel quadro del Primo Pilastro, una banca che non ottemperi a questi criteri di trasparenza su base continuativa non sarà ammessa a beneficiare di tali trattamenti patrimoniali. Vi sono altri casi in cui il trattamento patrimoniale specifico è subordinato a criteri di trasparenza. Laddove le proposte assumono la forma di requisiti, ciò è chiaramente indicato nel Nuovo Accordo e nei documenti di accompagnamento. Il Comitato non prevede che i costi addizionali per questa informativa al pubblico siano elevati, giacché le banche raccolgono comunque tali dati per scopi interni, senza contare che esse beneficeranno dei requisiti patrimoniali più sensibili al rischio risultanti dall'utilizzo delle misure specifiche di ciascuna istituzione.

203. Il Comitato ritiene che le motivazioni su cui si fonda il Terzo Pilastro siano sufficientemente solide da giustificare l'introduzione di requisiti di informativa generali, prevedendo chiare misure sanzionatorie in caso di loro inosservanza. Al tempo stesso, esso rileva che vi sono disparità fra i paesi quanto al potere delle autorità di vigilanza di prescrivere siffatti requisiti. Mentre talune autorità hanno il potere di imporre direttamente regole di trasparenza mediante provvedimenti normativi, altre possono impiegare soltanto metodi più indiretti, come l'emanazione di raccomandazioni per una prassi corretta. Anche la risposta adottata dalle autorità di vigilanza in caso di informativa inadeguata non appare uniforme.

204. Per i motivi suddetti il Comitato intende formulare "raccomandazioni forti" per quei casi in cui l'informativa non è un requisito per l'impiego di una metodologia o di uno strumento particolare. Esso continuerà ad analizzare i modi in cui possa essere ottenuta l'applicazione di tali raccomandazioni. Vi

¹⁴ A New Capital Adequacy Framework: Pillar III Market Discipline, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, gennaio 2000.

sono due vie per promuovere questo obiettivo: rafforzare lo status delle raccomandazioni e assicurare che la loro mancata applicazione susciti una risposta appropriata da parte delle autorità di vigilanza.

205. Un passo importante nel senso di un rafforzamento delle raccomandazioni nel quadro del Terzo Pilastro consiste nell'incorporare le stesse in un adeguato procedimento di gestione, come enunciato nel seguente principio: "Le banche dovrebbero definire politiche di informativa pubblica approvate dal consiglio di amministrazione. Tali politiche dovrebbero definire gli obiettivi e le strategie della banca in materia di pubblicità delle informazioni sulla sua situazione economico-finanziaria. In aggiunta, le banche dovrebbero porre in atto un procedimento per valutare l'adeguatezza delle informazioni da esse fornite, anche in termini di frequenza". Il Secondo Pilastro statuisce un principio analogo riguardo alla valutazione del rischio e del patrimonio, e tale principio contribuirà a rafforzare lo status delle raccomandazioni in materia di informativa esterna.

206. Il Comitato ritiene inoltre che le autorità di vigilanza debbano valutare la politica di una banca in materia di informativa esterna e adottare le misure appropriate. Tale approccio è del tutto coerente con i *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria* pubblicati dal Comitato¹⁵. Il Principio 21 stabilisce esplicitamente che "Le autorità di vigilanza devono poter accertare che ... la banca pubblica periodicamente schemi di bilancio che rispecchiano fedelmente la sua situazione". Pertanto, le autorità di vigilanza dovrebbero integrare questo principio e le connesse raccomandazioni nelle proprie procedure di controllo.

207. Un altro importante aspetto inerente all'attuazione delle raccomandazioni è il nesso fra queste ultime e i requisiti contabili. Il Comitato proseguirà il lavoro con gli organismi di normazione contabile, fra cui l'International Accounting Standards Committee (IASC), per promuovere l'uniformità delle varie regolamentazioni. Lo IASC sta attualmente rivedendo lo standard IAS 30 sull'informativa esterna delle banche¹⁶.

208. Nel caso in cui una banca non ottemperi alle raccomandazioni in materia di informativa nel quadro del Terzo Pilastro, il Comitato si aspetta che le autorità di vigilanza adottino misure volte a correggere questa situazione. L'intensità di questa risposta dovrebbe dipendere dalla natura, dalle implicazioni e dalla durata dell'inadempimento. Le autorità di vigilanza hanno a disposizione varie linee d'azione, che vanno dalla "moral suasion" e dal dialogo con il management della banca fino a richiami e sanzioni pecuniarie. Poiché molte autorità di vigilanza non hanno poteri legali diretti in materia di contabilità e di informativa esterna, l'azione in questo ambito dovrà spesso limitarsi, almeno inizialmente, all'esercizio di pressioni informali. Tuttavia, nella misura in cui certe raccomandazioni sono riconosciute negli International Accounting Standards, la coercitività dei requisiti risulterà fortemente accresciuta.

209. In talune prese di posizione riguardanti le precedenti raccomandazioni del Comitato in materia di informativa e i documenti di consultazione preliminari sul Terzo Pilastro si faceva notare che la diffusione di troppe informazioni potrebbe offuscare i segnali chiave inviati al mercato. In alcuni casi veniva altresì posta la questione se fosse opportuno applicare indistintamente i requisiti a tutte le istituzioni o se non si dovesse invece prevedere una certa differenziazione per le istituzioni minori o meno complesse. Le proposte descritte nel documento di accompagnamento tengono conto di tali osservazioni distinguendo fra informativa fondamentale e informativa supplementare.

210. Per informativa fondamentale si intende quella che apporta informazioni di vitale importanza per ogni istituzione e che è essenziale per il funzionamento della disciplina di mercato. Il Comitato si attende che tutte le banche pubblichino queste informazioni fondamentali, tenuto conto del principio della rilevanza. Un'informazione è considerata rilevante se la sua omissione o errata indicazione può modificare o influenzare il giudizio o le decisioni dei soggetti che si basano su di essa. Il Comitato definisce inoltre le categorie dell'informativa supplementare. Tale informativa è importante per alcune istituzioni, anche se non per tutte, e dipende dalla natura dell'esposizione al rischio, dall'adeguatezza patrimoniale e dal metodo di calcolo dei requisiti patrimoniali. Essa può fornire dati di grande importanza per il funzionamento della disciplina di mercato in relazione a una particolare istituzione e non dovrebbe quindi essere considerata come "secondaria" od "opzionale". Il Comitato raccomanda che le banche con un'operatività internazionale complessa pubblichino la totalità delle informazioni fondamentali e supplementari, mentre in generale per la pubblicazione delle informazioni supplementari varrà il principio della loro rilevanza.

¹⁵ *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria*, Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, settembre 1997.

¹⁶ *Disclosures in the Financial Statements of Banks and Similar Financial Institutions*, International Accounting Standards Committee, 1990 (rielaborato nel 1994).

211. Il Comitato ritiene che la frequenza dell'informativa abbia particolare importanza ai fini di favorire l'esercizio della disciplina di mercato. Una periodicità annuale potrebbe non essere sufficiente ad assicurare che la disciplina di mercato espliciti appieno il suo effetto, giacché gli operatori si baserebbero su informazioni che talvolta possono risalire a vari mesi addietro e che quindi non rispecchiano più necessariamente l'effettivo profilo di rischio dell'istituzione. Il Comitato giudica desiderabile che l'informativa indicata in questo documento sia pubblicata con cadenza semestrale. Per taluni dati soggetti a rapida obsolescenza, come quelli concernenti l'esposizione al rischio, specie per le banche attive a livello internazionale, è desiderabile una cadenza trimestrale. Ciò vale in particolare per l'area del rischio di mercato, dove le posizioni possono mutare rapidamente, e il Comitato si attende che ogni cambiamento generale significativo sia reso noto il più presto possibile.

212. Il Comitato è consapevole del fatto che l'attuazione di queste raccomandazioni pone problemi di ordine pratico in taluni ordinamenti. Ad esempio, in certi paesi potrebbe mancare un veicolo appropriato per l'informativa semestrale. Inoltre, per alcune istituzioni minori il cui profilo di rischio non muta rapidamente un'informativa annuale potrebbe essere sufficiente a soddisfare i requisiti di rilevanza e di frequenza. Il Comitato considera importante che le banche che pubblicano informazioni con minor frequenza motivino in forma esplicita questa politica. Laddove sussistono impedimenti a un'informativa completa e frequente, siano essi di natura legale, prudenziale o meramente convenzionale, le cause di tali ostacoli dovrebbero essere analizzate e, se possibile, affrontate dalle autorità di vigilanza. Una questione connessa con la frequenza è quella delle modalità pratiche di pubblicazione delle informazioni. In molti casi potranno essere impiegati schemi di bilancio annuali e semestrali, ma è possibile che in talune circostanze, specie per i dati diffusi con maggiore frequenza, si rendano necessari metodi alternativi. Il Comitato incoraggia le organizzazioni bancarie ad essere flessibili a questo riguardo e a considerare le opportunità offerte dai canali elettronici per pubblicare con frequenza le informazioni rilevanti.

213. Il Comitato è consapevole di richiedere e raccomandare la pubblicazione di una notevole quantità di informazioni, molte delle quali sarebbero impiegate per finalità interne di gestione. Pur essendo fermamente convinto che un'adeguata informativa sia necessaria per il funzionamento della disciplina di mercato, il Comitato non desidera imporre la divulgazione di informazioni riservate, né accollare un onere eccessivo al settore bancario. Esso si rende altresì conto delle conseguenze sul piano concorrenziale che potrebbero derivare dalla pubblicazione di informazioni riservate (ad esempio, accantonamenti a fronte di azioni legali).

214. Il Comitato gradirebbe ricevere commenti sull'insieme dei requisiti e delle raccomandazioni in materia di informativa esterna. Esso ha esposto un ampio ventaglio di informazioni a partire dalle quali saranno definite le proposte finali. Sarebbe utile se le parti interessate esprimessero la propria opinione circa la rilevanza, l'adeguatezza e il livello di analiticità dell'informativa indicata nel documento di accompagnamento, specie in relazione al sistema IRB, nonché sui modi in cui l'informativa potrebbe essere snellita. Le eventuali riserve a riguardo delle informazioni riservate dovrebbero essere articolate con chiarezza, precisando il modo in cui le difficoltà potrebbero essere superate. A questo proposito, le istituzioni sono incoraggiate a proporre le informazioni alternative che potrebbero essere pubblicate senza pregiudicare la tutela dei dati di proprietà. A titolo illustrativo il Comitato propone alcuni schemi intesi a fornire un orientamento chiaro ed esauriente per assolvere molti dei requisiti di informativa. Il Comitato permetterebbe tuttavia alle banche di pubblicare le informazioni anche in forma diversa, e gradirebbe proposte su eventuali miglioramenti da apportare agli schemi predetti.

5. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

A) PERIODO DI TRANSIZIONE PER L'APPLICAZIONE GENERALE DELL'ACCORDO

215. Il Nuovo Accordo si applicherà a tutte le banche attive internazionalmente ad ogni livello nell'ambito di un gruppo bancario. Sarà previsto un periodo di transizione triennale, a partire dalla data di introduzione, per l'applicazione del pieno subconsolidamento nei paesi in cui ciò non è attualmente prescritto.

B) PERIODO DI TRANSIZIONE PER IL SISTEMA BASATO SUI RATING INTERNI

216. Il Comitato riconosce che anche per le banche che impiegano sistemi di gestione del rischio di per sé accurati e operanti correttamente potrebbe non essere possibile, al momento dell'introduzione del Nuovo Accordo (ossia nel 2004), una piena e immediata aderenza a taluni requisiti minimi collegati a dati numerici. Di conseguenza, esso sta considerando per le esposizioni verso imprese, banche e soggetti sovrani nel quadro del sistema IRB, nonché per le esposizioni al dettaglio, un periodo di transizione triennale durante il quale tali requisiti sarebbero resi meno stringenti, anche se le autorità di vigilanza dovrebbero assicurarsi che durante tale periodo la messa in opera del sistema IRB da parte delle banche proceda in modo corretto. In questo lasso di tempo alle banche sarebbe chiesto di dimostrare che stanno compiendo progressi costanti in direzione di una piena conformità con i requisiti al termine del periodo di transizione.

217. Le banche che si avvalgono delle disposizioni transitorie dovrebbero darne notifica periodicamente, almeno con la stessa frequenza prevista nel quadro del Terzo Pilastro per gli altri tipi di informativa connessa con il sistema IRB, indicando lo specifico requisito minimo cui si applica il regime di transizione, le aree in cui sussiste una mancanza di conformità e la portata di questa, nonché i progressi compiuti verso l'osservanza della totalità dei requisiti minimi.